

santi: CARLO GALASSI PALUZZI. *Per l'incremento della coscienza e della cultura romana attraverso le Biblioteche Popolari*. Roma, Biblioteca d'Arte Editrice, 1935. (È la bella ed efficace relazione che il valoroso direttore dell'Istituto di Studi Romani lesse al III Congresso dell'Associazione Italiana per le Biblioteche tenutosi a Bari nell'ottobre dello scorso anno. In essa l'A. svolge concetti originali e nuovi, degni d'esser presi in particolare considerazione. Le Biblioteche popolari (o meglio, come le chiama l'A. le «Biblioteche di cultura e di educazione nazionale») hanno un carattere principalmente educativo e normativo, e debbono essere un centro di orientamento e di guida, atto ad offrire sicuri indirizzi ed aiuti culturali immediati. È per questo che l'A. giustamente sostiene che dalle Biblioteche Popolari deve partire il primo impulso per la formazione della coscienza e della cultura romana); AUGUSTO MANCINI. *Per lo studio della leggenda di Maometto in Occidente*. Roma, Tip. G. Bardi, 1935, estr. dai «*Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche*», della Reale Accademia dei Lincei, Serie VI, vol. X, fasc. 5-10. (Alessandro D'Ancona, come è noto, aveva trattato quest'argomento in un notevole studio, il quale, tuttavia, si limitava a tracciare le linee della leggenda e a ricercarne le varie forme. Il Mancini, invece, ha maggiormente approfondito le ricerche, ed attraverso un ampio e diretto esame dei testi, è giunto a rilevare compiutamente il processo storico di formazione e di dipendenza delle tradizioni, coordinando sapientemente le varie fonti, traendone alla luce di nuove. Lo studio, veramente fondamentale, è frutto di alta dottrina e di mirabile esperienza paleografica); CARLO CALCATERRA. *Alle origini del «Saul» alferiano*. Torino, Casa Ed. G. Chiantore, 1935, estr. dal «*Gior. stor. della letteratura ital.*», vol. CV, pp. 136 e segg. (È una recensione dello studio critico di Massimo Baldini su «La genesi del «Saul di Vittorio Alfieri»; ma non una delle solite recensioni informative e riassuntive. L'analisi del Calcaterra è di quelle che illuminano, che aggiungono elementi originali e che completano efficacemente, con l'apporto di una vasta e sicura dottrina corroborata di studi e ricerche personali, le conclusioni recate nell'opera presa in esame); PIETRO TORELLI. *Luigi Schiaparelli*. Firenze, Leo S. Olschki, 1935, estr. dall'«*Archivio Storico Italiano*», Serie VII, vol. XXII, dispensa 4 del 1934. (Questo discorso commemorativo fu pronunciato dall'A. il 17 febbraio 1935 nell'Aula Magna della R. Università di Firenze. Nessuno meglio del Torelli, dotto e valoroso docente di paleografia, affezionato scolaro ed ammiratore antico e devoto dello Schiaparelli, poteva rievocare con maggiore efficacia e con più diretta competenza la vita e l'opera del grande Maestro, cui le scienze ausiliarie della storia e la storia stessa intesa come rivelazione serena ed oggettiva delle fonti documentarie e informative debbono nuovi indirizzi e nuovi metodi); GIORGIO CHIGI. *In memoria di Enrico Corradini*. Bologna, Casa Ed. Zanichelli, 1934. (La figura viva e luminosa del creatore e del propugnatore del nazionalismo, prima scintilla del movimento rigeneratore del Fascismo, è delineata dall'A. con nitida e scultorea incisività, con fervore cosciente e con commossa evidenza).

ALBANO SORBELLI, direttore responsabile

L'ARCHIGINNASIO

ANNO XXX - NUM. 4-6

LUGLIO-DICEMBRE 1935

BULLETTINO DELLA BIBLIOTECA

COMUNALE DI BOLOGNA

Le compagnie delle arti a Bologna fino al principio del secolo XV

Bologna ebbe, come quasi tutte le città italiane, una rigogliosa vita corporativa: le compagnie delle arti durarono ininterrotte dalla metà del XII secolo al 1796, e nel momento del maggior splendore politico ed economico della città furono la base della costituzione comunale, accanto alle compagnie delle armi⁽¹⁾.

Le compagnie bolognesi non sono tra le prime a comparire, ma dalla metà del duecento in poi le loro vicende si specchiano in una serie ricchissima di documenti, che comprende gli statuti delle compagnie, gli statuti del comune, i bandi e le provviszioni del Legato e del Senato bolognese, mentre le matricole ci conservano l'elenco quasi completo di tutti coloro che esercitarono i vari mestieri per più di cinque secoli, attraverso ad avvenimenti e situazioni politiche di ogni genere, dal comune alla signoria, dal dominio pontificio all'invasione francese.

Di questo periodo la parte che più interessa corrisponde all'autonomia della città, terminata nel 1506 con la caduta della signoria dei Bentivoglio: dopo di allora le compagnie delle arti non sono più che l'ombra di quello che erano state e assolvono a compiti e funzioni diverse. Ma già il sec. XIV porta in confronto al

(1) Compagnia è il nome volgare bolognese delle associazioni di mestiere, che troviamo nelle cronache e negli statuti più tardi: il nome latino è *societas*. Per le compagnie delle armi, v. G. FASOLI, *Le compagnie delle arti a Bologna*, Biblioteca dell'Archiginnasio, vol. XLV, e la bibliografia ivi citata.

XIII novità così importanti e sensibili, che non sarà inutile soffermarvisi, anche se il XIII è stato già in parte più volte studiato e il XIV abilmente sfiorato ⁽¹⁾.

* * *

I primi statuti delle compagnie bolognesi sia d'arti che d'armi, furono redatti intorno al 1228-30 ⁽²⁾, quando l'elemento popolare in esse inquadrato entrò definitivamente al governo, prendendo parte ai consigli e istituendo la magistratura degli anziani ⁽³⁾. Gli statuti bolognesi risentono un poco delle circostanze in cui furono redatti, e regolano non tanto l'attività tecnica dei soci quanto la loro organizzazione in rapporto con il vantaggio « totius universitatis societatum populi Bononie » ⁽⁴⁾. L'attività politica è strettamente collegata con la costituzione interna delle società, e per questo tutte le società si vanno sempre più assimilando le une alle altre, livellando le differenze e le particolarità di organizzazione che avevano caratterizzato le prime associazioni ⁽⁵⁾.

Alla metà del XIII secolo le associazioni di mestiere bolognesi ci si presentano in questo quadro: da una parte un certo numero di associazioni legalmente riconosciute, il cui diritto ad un'attività politica si concreta nella partecipazione all'elezione degli anziani e dei loro consiglieri. Dall'altra un certo numero di associazioni

⁽¹⁾ Cfr. A. GAUDENZI, *Statuti e matricole delle compagnie delle arti a Bologna*, Bull. I. S. I., n. 27, F. VALSECCHI, *Le corporazioni nell'organismo politico del M. E.*, Milano 1931, pp. 121-150, V. FRANCHINI, *Le arti di mestiere a Bologna (sic)*, nel sec. XIII, Trieste 1931, N. RODOLICO, *Dal comune alla signoria*, Bologna, 1899, p. 86 e segg.

⁽²⁾ BONCOMPAGNO, che scriveva intorno al 1201 il suo *De statutis et laudamentis* non conosce ancora altri statuti che quelli della città: i primi statuti delle compagnie alle armi sono del 1230, assai vicino a quel 1228 che segnò l'inizio del regime popolare. Altrettanto antichi devono essere i primi statuti di compagnie d'arti, sebbene non ce ne rimangano di anteriori al 1242-48.

⁽³⁾ Cfr. A. HESSEL, *Geschichte der Stadt Bologna*, Berlin, 1910, p. 333, segg.

⁽⁴⁾ Statuti dei fabbri, in *Statuti delle sec. del popolo di Bologna* (Fonti Storia d'Italia, I. S. I.) ed. A. GAUDENZI, p. 329.

⁽⁵⁾ Vi contribuisce la revisione periodica degli statuti affidata agli anziani prima, al capitano poi.

tacitamente riconosciute che non hanno diritti politici, ma i cui soci possono entrare nelle compagnie delle armi e svolgere attraverso ad esse la loro attività. Infine alcune categorie a cui è interdetto il diritto di associazione e l'ingresso nelle compagnie delle armi.

Gli statuti del comune del 1250-67 ⁽¹⁾ ci conservano l'elenco delle ventun compagnie riconosciute: cambiatori, mercanti, notai, drappieri, bisilieri, linaroli, sarti, merciati, due società di pellicciai, conciatori, cartolai, calzolari, callegari, cordovanieri, fabbri, falegnami, muratori: quali fossero esattamente i mestieri degli artigiani iscritti sotto questi nomi vedremo in seguito.

Le società non proibite ma non ammesse all'anzianato non sono tutte identificate: prima è quella dei giudici ⁽²⁾, poi quelle dei lavoratori di lana, dei barbieri (e medici e chirurghi), degli speciali, e una quantità d'altre che non hanno lasciato traccia ⁽³⁾.

Proibite infine sono le società dei mugnai, abburattatori, fornai, erbivendoli, osti, albergatori, facchini, vetturali ⁽⁴⁾, a cui si aggiungono i barcaiolari ⁽⁵⁾.

L'assetto interno delle società è press'a poco lo stesso per tutte: un collegio di ministrali in alcune chiamati consoli e vedremo perchè, uno dei quali ha funzioni di massaro, di tesoriere, assistiti da un consiglio più o meno numeroso, con poteri assai limitati, e dalla riunione plenaria di tutti i soci, il *corporale*. Un nunzio e un notaio sono alle loro dipendenze. Più tardi lo schema si arricchisce di inquisitori degli ufficiali, di inquisitori degli uomini del-

⁽¹⁾ L. FRATI, *Statuti del comune di Bologna*, Mon. Dep. st. pat. prov. di Romagna, 1869-77, III, 451-462.

⁽²⁾ La società dei giudici è molto spesso ricordata, ma non ci rimangono né statuti né matricole: essa ad ogni modo non fece mai parte del popolo. Cfr. più avanti.

⁽³⁾ Cfr. l'elenco di statuti depositato nell'archivio del comune nel 1288, in *Due inventari degli Archivi del comune di Bologna del sec. XIII*, pubblicato da G. FASOLI, in A. e Mem. dep. st. pat. cit. IV, 22, pp. 76-78.

⁽⁴⁾ FRATI, *Statuti cit.*, II, 254 e note.

⁽⁵⁾ *Statuti di Bologna*, 1288, conservati all'Archivio di Stato di Bologna, attualmente in corso di stampa, nella collezione di *Studi e Testi vaticani*, lib. III, 66.

l'arte, di sindaci ecc. Compito dei ministerali è sorvegliare da parte dei soci l'adempimento dei patti da essi giurati; limitano la concorrenza all'eccellenza del prodotto, sorvegliano i contratti con i lavoratori, provvedono all'acquisto di materie prime, alle trattative e ai preparativi dei mercati e delle fiere sia a Bologna che in altre città, tutelano gli interessi dei loro rappresentanti di fronte all'autorità dello stato sia per quello che riguarda le cose dell'arte che l'attività politica: hanno piena giurisdizione sui soci per tutte le questioni che riguardano il mestiere e tendono ad estendere la loro autorità anche sugli artigiani non iscritti alla società (1).

I soci sono poi obbligati alla massima correttezza e lealtà reciproca, nell'affittare botteghe, nel comperare, vendere, lavorare, assumere personale, e ad altrettanta onestà sono tenuti di fronte ai clienti, nel dare prodotti genuini, nel misurare esattamente ciò che vendono. Oltre a questo, doveri di mutua assistenza, partecipando una volta al mese a cerimonie religiose e ad un banchetto sociale, ridotto in alcune società alla distribuzione mensile o annua di una focaccia benedetta.

La più antica notizia di queste associazioni di mestiere che alla metà del duecento sono in piena efficienza, risale al 1144 (2). Prima c'è ben poco da dire: Bologna fu bizantina e longobarda e potremmo attribuirle tutto ciò che sappiamo sull'organizzazione del lavoro nelle terre longobarde e bizantine: ma la sola cosa certa è che l'organizzazione in *ministeria* e *officia* propria del Regno Italico si estese fin qui, e che i *ministeriales* delle società per secoli la ricordarono nel loro nome (3).

Quest'organizzazione nota con sufficienti particolari per la ca-

(1) Cfr. GAUDENZI, *Statuti*, cit. I, pp. 79-81, *Statuti dei cambiatori*. Il riconoscimento di questa autorità sui non iscritti sempre affermato dalle società è riconosciuto appena dagli Statuti del 1288: cfr. *Statuti*, cit. lib. XII, rubb. 3, segg.

(2) Cfr. HESSEL, cit. p. 180, e ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *S. Giovanni in Monte*, 3-1243, 43.

(3) V. P. S. LEICHT, *Ministeria e officia*, estratto dalla « Riv. ital. di Scienze giuridiche », p. 8, e A. SOLMI, *L'amministrazione del Regno Italico*, Pavia, 1931.

pitale del regno e per Milano, non era verosimilmente la stessa in tutte le città dove se ne riscontrano le tracce, come i *collegia* romani non erano gli stessi in tutti i municipi (1). Quali ne fossero i particolari, tutto metteva capo al rappresentante del potere imperiale, conte o vescovo conte. Che ad un certo momento quest'organizzazione si disgregasse, almeno per quanto riguarda i diritti della camera regia, così che « *numquam fuerunt illa ministeria postea in honorem* », ce lo dicono quelle *Honorantie Papie* che ci descrivono l'organizzazione stessa (2). Anche fuor di Pavia il sovrano fu costretto a « *venundare et in perpetuo donare* » i suoi privilegi sui *ministeria*: ma importerebbe sapere come sono avvenute queste dispersioni. Fu certo sotto forma di concessioni ad altri, perchè è troppo presto per pensare ad un riscatto di oneri da parte degli artigiani che ne erano aggravati: ma certo l'ultimo colpo a questo inquadramento artigiano fu dato dalla distruzione dei palazzi e dei castelli imperiali delle varie città: a Pavia nel 1045, a Bologna nel 1116. Questa dispersione di diritti ebbe tra le altre conseguenze quella di aumentare indefinitamente le differenze locali di organizzazioni del lavoro: qualche cosa però di questo ordinamento in molte città continuò al tempo del governo comitale e gli sopravvisse anche al tempo del comune (3).

A Bologna il governo del conte finì tra il 1116 e il 1123 (4) e ad esso si sostituì il comune.

(1) Le *Honorantie Papie*, questo interessantissimo documento, non parlano affatto della Romagna: cfr. SOLMI, cit. p. 11 e 173-4.

(2) *Honorantie Papie*, in SOLMI, cit. p. 25, § 21.

(3) Oltre che a Verona (LEICHT, cit. p. 6), il nome di *misteria* per le corporazioni si trova p. es. anche a Parma (*Statuta Parmae*, Parma, 1850, p. 43) e a Reggio (TACOLI, *Memorie storiche della città di Reggio*, I, 343). Per le sopravvivenze dell'antica organizzazione, cfr. per Padova M. ROBERTI, *Le corporazioni d'arti e mestieri*, Padova, 1902, p. 9; per Verona, L. SIMEONI, *Gli antichi statuti delle arti veronesi*, Verona, 19014, p. XIII: prima del 1209 i gastaldi di alcune arti erano eletti dal conte.

(4) V. HESSEL, cit. p. 51, segg. e G. FASOLI, *Comune et populus Bononie*, nel « *Comune di Bologna* », dic. 1934.

Figuriamoci ora i fatti non come entità astratte ma nella loro realtà e ricordiamo tanti avvenimenti del secolo scorso e di questo, che segnarono l'inizio di un nuovo periodo storico, ma che senza mandare tutto in subisso hanno trasmesso al nuovo regime istituti, organizzazioni, sistemi che esso continua, modificandoli secondo i propri criteri e le proprie direttive.

Quando diciamo che « al conte si sostituì il comune », diciamo che a Bologna ad un certo momento un gruppo di individui appartenenti alla tale e alla tal'altra famiglia, si sostituì nel governo della città al conte Uberto: e secondo ogni probabilità sono individui che avevano già avuto parte nell'amministrazione della città, quali incaricati e funzionari del conte.

In questo momento l'attività commerciale dei bolognesi è già avviata da secoli: nel X secolo Bologna alimenta un porto e un mercato sul Reno, e nel XII è ricordata come un emporio fluviale di prim'ordine ⁽¹⁾: e già nel 1116 i suoi mercanti esercitano una quantità di scambi tra il Po e la via Emilia, in concorrenza con i ferraresi e i toscani ⁽²⁾.

Non sappiamo come sia avvenuta la sostituzione del comune al conte: ma è evidente che in questo rivolgimento — che culminò nella distruzione del castello imperiale nel 1116 — ebbero parte i mercanti che trassero notevoli vantaggi dal nuovo stato di cose ⁽³⁾. È difficile in quest'epoca pensare ad una grande attività commerciale di individui assolutamente isolati e indipendenti gli uni dagli altri: ma è assurdo pensare che i mercanti bolognesi, ottenuti con il diploma di Enrico II notevoli vantaggi, non abbiano redatto un elenco di chi aveva il diritto di goderne e non abbiano cercato di impedire con un'embrionale organizzazione qualsiasi abuso a questo proposito. Per i mercanti il 1116 segna certo un rinsaldarsi dei loro rapporti reciproci: ma d'altra parte, come si regolarono gli artigiani quando al posto del conte da cui fin allora avevano dipeso

⁽¹⁾ HESSEL, cit. pp. 56-57.

⁽²⁾ St. 3140, SAVIOLI, I, 2, 155.

⁽³⁾ v. n. 4 p. 241.

trovarono un nuovo governo? Ed è certo che al nuovo governo, in cui avevano parte molti degli « uomini di ieri », doveva sembrare assurdo sciogliere i vincoli che regolavano l'attività degli artigiani e dei piccoli commercianti, tanto più se si tien presente che il comune ereditò dal conte il sistema tributario e fiscale.

Nella costituzione comunale bolognese si trova il ricordo di un ufficio di singolare interesse per la nostra questione: l'ufficio degli *iscarii* ⁽¹⁾. Nel momento in cui possiamo studiarli, gli *iscarii* non esistono più: ma esiste l'ufficio *illorum quatuor qui sunt loco yscariorum*, e una parte del vecchio palazzo comunale conserva a lungo il nome di *scarania* ⁽²⁾. Questi *iscari* hanno funzioni di polizia, di sorveglianza sui pesi e le misure, sulla manutenzione del campo del mercato, sugli addetti al vettovagliamento della città, sulla pubblica igiene in rapporto alle industrie, e raccolgono mansioni che più tardi sono divise tra i notai del podestà, i *domini bladi*, i *domini navigi*, i *domini molendinorum*, i procuratori della mercanzia. Corrispondono ai giustizieri veneziani e padovani, ma il nome tipicamente longobardo ci riconduce a molti secoli indietro, ed è verosimile che questi sorveglianti delle arti continuino non nel nome soltanto, quelli che il conte, e prima di lui il duca, solevano porre. Su questi ufficiali avremo tra poco occasione di ritornare.

Le fonti bolognesi non sono esplicite come le veronesi sulla continuazione dei *ministeria* ⁽³⁾ in età comunale, ma una prova dell'importanza dei *ministeria* nella vita cittadina si ha nel fatto che i capi delle arti e i capi delle divisioni interne della città hanno lo stesso nome, e non solo a Bologna, dove gli uni e gli altri si chiamano *ministrales*, ma a Verona e a Padova, dove sono detti *gastaldiones* e *gastaldi*: e il nome dice da sè quanto sia antico ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ FRATI, *Statuti*, I, 176-80, I, 37b, X, 102.

⁽²⁾ V. P. C. FALLETTI, in « L'Archiginnasio », 1906, pp. 191-195.

⁽³⁾ v. n. 21.

⁽⁴⁾ ROBERTI, cit. p. 37. Per Verona c. G. BISCARO, *Attraverso le carte di S. Giorgio in Braida*, ecc. « Atti R. Istituto Veneto di Lettere, Scienze e Arti », 1932-33, pp. 993: i primi *gastaldiones* delle contrade sono del 1159. A Modena troviamo i *capita artium* e i *capita cinquantinarum*, a Parma i *consules artium* e i *consules cinquantinarum*, a Piacenza *ministrales* gli uni e gli altri, ecc.

Quando compaiono le prime *schole* artigiane, nel 1144 e nel 1169 ⁽¹⁾ potevano essere vivi molti di coloro che avevano conosciuto il governo del conte e fatto parte delle organizzazioni più o meno rudimentali che dipendevano da lui. Essi avevano conservata nella loro officina tutte le norme di lavoro, tutte le consuetudini di acquisto di materie prime, di smercio dei prodotti lavorati che avevano appreso dalla tradizione maturatasi di generazione in generazione fin dai tempi più remoti e conservatasi all'ombra del governo comitale ⁽²⁾, qualunque fosse l'atteggiamento del nuovo governo a loro riguardo.

Si sa quanto sulle prime fosse incerto il governo comunale, quando nuove istituzioni esistono accanto alle antiche non ancor abolite, senza avere un regolamento preciso. Le une e le altre agiscono quando è necessario, vivono alla giornata, risolvendo caso per caso gli innumerevoli problemi che la vita presenta: in questo momento di trapasso dal sistema comitale al regime comunale, in questo regime provvisorio che continua quasi fino alla metà del XII secolo, i membri degli antichi *ministeria* si uniscono in associazioni volontarie giurate.

Si rompe in quel momento quell'unione, quell'unità tra città e territorio vicino che il conte aveva conservato e difeso, si rompe quella relativa unità tra le città nell'ambito dell'impero, cominciano le guerre di conquista del contado, le guerre tra un comune e l'altro, mentre i governi di ciascuno sono quanto mai instabili e variabili. Chi deve mantenere dei rapporti con l'estero non ha alle spalle un governo che lo protegga e lo sostenga, e sente il bisogno di appoggiarsi a chi ha le sue stesse necessità. È anche questo un fattore di coesione tra gli artigiani bolognesi, che vediamo passare con tutti i loro arnesi e i loro banchi da un mercato a una fiera, da una fiera a un mercato, continuamente, e in tutta la regione.

Gli statuti delle compagnie non risalgono molto indietro: pure

⁽¹⁾ v. n. 2 p. 240 e A.S.B., S. Stefano, 35-971, 1169.

⁽²⁾ Per l'importanza dell'officina, cfr. SOLMI, cit. pp. 163-64.

conservano una quantità di piccoli dati che ci riportano ad una legislazione unica per tutti gli artigiani. Una legislazione unitaria si trova negli statuti comunali solo molto tardi, e appena nel 1288 accenna a comparire ⁽¹⁾: è perciò lecito pensare che quella su cui si appoggiano gli statuti delle compagnie risalga ad epoca antica, tanto più che assistiamo a questo singolare processo: le compagnie tendono ad assimilare le loro forme, il loro assetto interno, ad avere tutte un ugual numero di ministrali, di consiglieri, ad aver tutte uno stabile consulente legale, una sede fissa, a trasformare i compensi in natura in compensi in danaro, a istituire uguali formalità nell'elezione degli ufficiali e nella ammissione dei nuovi soci, ma dall'altra tendono sempre più ad allontanarsi da certe norme che un tempo erano state uguali per tutti e che si concretavano nell'identità numerica delle somme fissate per la tassa d'iscrizione e per le multe ai contravventori di certe disposizioni ⁽²⁾.

I ministrali sono eletti dai soci con formalità più o meno complicate, ma c'è il ricordo del tempo in cui essi erano nominati da un'autorità superiore in quel *si vocatus ero ad regimen* che sfugge agli statuari dei falegnami e dei muratori ⁽³⁾. Il loro numero varia

⁽¹⁾ Il lib. XII degli Statuti del 1288 raccoglie alcune disposizioni sulle arti, ma assai meno numerose e dettagliate che non gli statuti seguenti del 1335 e 1352, ecc.

⁽²⁾ Le cifre oscillano tra una base e un suo multiplo: ma è noto che quando si trattava di multe, l'età medioevale non conosceva altri aumenti o altre diminuzioni che del doppio o della metà. Così vediamo la tassa di iscrizione essere di 10 o di 20 soldi (Bombasari 1288, calzolari 1257, calzolari vecchi 1255, drappieri 1255, falegnami 1258, sarti 1244, fabbri 1252, ferratori 1248, conciatori 1257, merciai 1256). La multa per chi non va alle riunioni è di 12 o di 6 bolognini — in qualche società si parla ancora di imperiali — presso i beccai 1251, i barbieri 1320, formaggiai 1252, bisilieri 1258 calzolari, calzolari *de vaca* 1255, salaroli 1252, falegnami 1248, cartolai 1255. Chi lavora con un socio non iscritti alla società è punito con 20 o con 10 soldi dai calzolari vecchi 1257, bisilieri 1257, formaggiai 1255, linaroli 1288, barbieri 1320. Chi porta via il banco di vendita è punito con tre lire o con venti soldi: calzolari 1257, fabbri 1252, linaroli 1288, bisilieri 1257, ecc.

⁽³⁾ GAUDENZI, *Statuti*, I, 194, *Statuti dei falegnami*, e *Statuti dei muratori* 1248, ms. A.S.B.

da una società all'altra, sia per tradizione ⁽¹⁾, sia perchè ogni specialità dell'arte vuole essere rappresentata ⁽²⁾. Il loro compenso è spesso in natura, ma in alcune società essi sono diventati eredi della Camera regia, e ricevono metà delle multe pagate dai soci, e un diritto fisso per ogni nuovo iscritto, sia sotto forma di un banchetto che di un vero e proprio compenso in danaro ⁽³⁾.

La prima *schola* artigiana è quella dei calzolai, ricordata nel 1144 insieme ad una casa che probabilmente è sua ⁽⁴⁾: ora è singolare che una società derivante da questa *schola* ancora alla metà del duecento sia tutta imperniata intorno alla sua *domus* ⁽⁵⁾, con dei caratteri che sembrano risalire ad un tempo in cui la libertà individuale era assai minore e gli artigiani uniti in associazioni assai più rigide e strette di quanto non fossero le compagnie delle arti.

La *domus callegariorum* non è soltanto il luogo di riunione della società, ma è il laboratorio comune di tutti i callegari, che a sorte ogni sei mesi mutano banco di vendita e di lavoro, formando società a due a due, secondo la volontà dei ministerali e *domus callegariorum* è sinonimo di *societas callegariorum*. I discepoli dove-

⁽¹⁾ I *ministeria* pavesi avevano un numero vario di magistri.

⁽²⁾ Così avviene p. es. nella società generale dei fabbri che ha sei ministerali che rappresentano i vari rami dell'arte. Avevano tre ministerali, p. s. i bombasari, e i ferratori; quattro ne avevano i calzolai *de vacha*, i pescatori e i formaggiai, sei i bisilieri, i fabbri, i muratori, otto i cordovanieri e i salaroli, dieci i beccai, ecc.

⁽³⁾ I ministerali dei formaggiai del 1252 avevano come salario 40 soldi per un pranzo, 30 ne avevano per lo stesso scopo i ministerali dei bisilieri. Metà delle multe, due soldi per ogni nuovo socio e cinque soldi ogni sei mesi i ministerali dei calzolai *de vacha*. Metà dei bandi e un pranzo quelli *de calzolaria veteri*. Quelli dei pescatori ricevevano 10 soldi e 14 per un pasto, 40 ne ricevevano i ministerali dei lardaroli. Metà delle condanne toccava ai ministerali dei sarti, dei drappieri, dei ferratori, una libra di pepe con uno *scifo* ai ministerali dei salaroli, con una *obba* a quelli dei falegnami, con un nappo a quelli dei linaroli, che ricevevano però anche metà delle multe e due soldi per ogni nuovo iscritto. Un pranzo da ogni nuovo socio ricevevano i consoli dei beccai, ecc. ecc.

⁽⁴⁾ Cfr. n. 1 p. 240.

⁽⁵⁾ Cfr. GAUDENZI, *Statuti*, cit. I, 249: *Iuro... obedire hinc ad viginti annos in omnibus preceptis... tam in pensione solvenda mee partis domus conducte a calegaris... si electus ero consiliarius... facere fieri divisionem domus...* E altrettanta importanza ha negli statuti dei beccai del 1251 la loro *domus*, ricordata anch'essa per la prima volta nel 1169.

vano essere assunti in presenza di uno dei ministerali e del notaio della società, e dovevano essere uomini liberi. Ma il numero dei soci era limitato a quello dei banchi disponibili, e i nuovi iscritti dovevano aspettare che rimanesse libero un banco prima di poter lavorare per proprio conto ⁽¹⁾. Gli acquisti dovevano essere fatti in comune dalla società e ognuno doveva dare la sua quota: se però uno stava contrattando l'acquisto di una partita di merce per suo conto e sopravveniva un membro della compagnia, anche se non era il suo socio, era tenuto a cedergli quella parte della merce contrattata che egli chiedesse ⁽²⁾. Quest'usanza, che non è una peculiarità delle compagnie bolognesi e che viene poi esplicitamente abbandonata, ha l'aria di essere molto, ma molto, antica e richiama alla mente un paragrafo delle *Honorantie Papie*: *... nec ullus negociator in aliquo mercato, nisi negociatores papienses fuerint non debeant dissolvere eorum negocium antequam papienses* ⁽³⁾. E molto indietro ci porta la clausula che non manca in nessuno degli statuti più antichi, limitante ai soli liberi l'ingresso alla società; nei vari mestieri c'erano dei liberi e dei non liberi, ma chi si organizza è l'*élite* dei liberi, in un momento dunque in cui la libertà personale acquista nuovo valore: quando dal dominio del conte si passa al regime comunale. Di fatto però ancora alla metà del duecento c'erano in Bologna dei non liberi ⁽⁴⁾.

C'è insomma anche negli statuti bolognesi una quantità di indizi che ci riportano ad un'epoca molto più antica della data degli statuti stessi, e che collegano le nostre compagnie con le più antiche *schole* artigiane: cosa del resto di cui nessuno, io credo, avrà mai dubitato.

⁽¹⁾ GAUDENZI, *Statuti*, p. 251, n. V, p. 255, XXVIII, XXXIII, p. 257, XXXXIII.

⁽²⁾ *Statuti mss. dei pescatori* (1253), *dei pellicciai* (1265), *dei bisilieri* (1258), ecc. La stessa usanza c'è a Padova e a Verona.

⁽³⁾ SOLMI, *L'amministrazione*, cit., *Honorantie*, § 17.

⁽⁴⁾ HESSEL, op. cit. p. 308.

L'importanza grandissima data alle pratiche religiose dagli statuti delle società di mestiere nelle varie città, ha fatto nascere l'ipotesi di una derivazione delle corporazioni dalle confraternite, derivazione che appare nettissima a Ferrara ed evidente a Venezia e a Padova (1).

A Bologna, se confrontiamo il più antico statuto di confraternita con i contemporanei statuti di compagnie d'arti, constatiamo un'analogia di forme e di costituzione grandissime, dal nome dei capi alle formalità della loro elezione, dai doveri dei soci — a parte le preghiere giornaliere — al banchetto sociale che li riuniva (2). Ma alla metà del duecento le compagnie religiose sono già nella scia delle compagnie delle arti tanto più importanti nella vita cittadina (3), per quanto lo scambio tra le due serie di organizzazioni siano stati reciproci, perchè è lo stesso elemento sociale che costituisce le une e predomina nelle altre.

La teoria che deriva le associazioni di mestiere dalle confraternite incontrò delle critiche (4), ma in un certo senso risponde alla realtà: decaduta l'autorità comitale che manteneva i vincoli tra gli esercenti la stessa arte, essi li conservarono per abitudine, ma poi per quella decadenza solita di tutte le istituzioni che non siano sostenute da un regolamento e da una disciplina da tutti riconosciuta, cominciarono a lasciarli allentare e decadere con danno evi-

(1) Cfr. L. SIMEONI, *Il documento ferrarese di fondazione dell'arte dei calzolari*, « Rendiconti R. Acc. delle Scienze di Bologna », Scienze morali, III, 7, e G. MONTICOLO, *I capitolari delle parti veneziane* (Fonti Storia d'Italia), p. cv segg. e M. ROBERTI, cit. p. 145 segg.

(2) Il più antico statuto di confraternita bolognese è quello di S. Eustachio (BIBLIOTECA ARCHIGINNASIO, *fondo Cozzadini*), del 1248. La compagnia dei battuti (v. GAUDENZI, *Statuti*, cit. II, pp. 421-36) per il suo particolare carattere ascetico non vale a conoscere le altre, e le due confraternite dei Toschi e dei Lombardi ci sono note solo sotto l'aspetto di compagnie d'armi. Della *schola* di S. Sisto, delle società di S. Biagio e di S. M. Maggiore non si conosce che il nome. Cfr. HESSEL, cit. p. 280, n. 54.

(3) Anche gli statuti di certe confraternite dovevano essere approvati dall'autorità politica: v. per la confraternita di S. M. Vergine, in FRATI, *Statuti*, III, 408.

(4) MONTICOLO, cit. p. CVII segg.

dente del commercio e dell'industria, e dei loro rapporti con lo Stato e con il fisco (1). Sorsero allora dalle singole categorie di artigiani dei nuclei che si basarono su di un giuramento di reciproco aiuto e assunsero la forma di *schola* religiosa, di confraternita (2), la forma di associazione più diffusa, a cui forse li conduceva anche l'esservi stata nei *ministeria* — come nei *collegia* romani — la consuetudine se non l'obbligo di pratiche religiose comuni (3). E anche le confraternite si proponevano fini pratici e utilitari simili a quelli che gli artigiani ricercavano: garanzia di non nuocersi reciprocamente, aiuto in ogni circostanza ecc.: ma di nuovo gli artigiani vi introducono elementi che derivano dai *ministeria*, a cominciare dal nome dei capi.

Queste confraternite sono in potenza già società d'arti fin dal loro primo principio (4), perchè sono composte di persone che esercitano mestieri affini e che hanno aspirazioni pratiche comuni: la religione sola non sarebbe bastata ad associare fabbri con fabbri, calzolari con calzolari, se non avessero avuto aspirazioni ad una solidarietà economica nell'ambito della loro arte.

Non dobbiamo però rifiutarci di credere o per lo meno di ascoltare l'opinione che le società avevano di loro stesse: a Bologna si intitolano *societas*, e gli iscritti si dicono *soci*: a Ferrara

(1) Era un momento di certo risveglio economico, e la mancanza di controllo era molto dannosa e pericolosa.

(2) La società dei drappieri nel 1256 dice ancora: *Nos de societate draperiorum congregati ad honorem Dei et Sancte Marie Magdalene et sancti Bertolomei tale statutum facimus pro nobis et nostris successoribus, et ad honorem et utilitatem nostrorum fratrum et pro remedio peccatorum nostrorum*, ecc. Ma è inutile notare che nello statuto hanno un posto molto largo una quantità di norme che non hanno niente a che vedere con finalità spirituali.

(3) E le chiese erano inoltre comodi luoghi di riunione: cfr. MONTICOLO, *I. cit.* e ODOFREDO, in N. TAMASSIA, *Odofredo*, « Atti e mem. dep. st. pat. » cit., III, 12, p. 366.

(4) Nella società dei calzolari ferraresi (SIMEONI, cit.) ci sono anche delle donne: questo non toglie niente al carattere artigiano della confraternita: le donne potevano appartenere alla confraternita, purchè appartenessero alla famiglia del socio, così come molto più tardi le donne dei cartolai bolognesi avevano diritto ad essere accompagnate alla sepoltura accompagnate dai soci e coperte dal pallio della società.

si chiamano *universitas*, *schola*, *collegium* ⁽¹⁾, a Modena, promiscuamente *societas* e *fraternitas*, *soci* e *fratres* ⁽²⁾, a Padova *fratelia* e *frater* ⁽³⁾, a Verona, *misterium* e *confratres* ⁽⁴⁾ mentre a Parma e a Reggio hanno ancora il nome di *misteria* ⁽⁵⁾. Da questa varietà di nomi risulta chiaramente che le associazioni di mestiere stesse non avevano molto chiara l'idea della propria natura, tanto che a Padova dichiarano di essersi costituite non per scopi pratici, ma unicamente per la salvezza delle anime dei soci, e sono come le associazioni religiose aperte anche ai non liberi ⁽⁶⁾. Il concetto che si tratta di un'associazione di liberi e di lavoratori è chiaro solamente a Bologna, o per lo meno, specialmente a Bologna, sebbene non egualmente in tutte le società ⁽⁷⁾. Possiamo forse vedere in questo un influsso dello Studio: certo da Azzone a Odofredo i dottori non ignorarono le associazioni di mestiere, anche se ne fanno così scarsi accenni. Il contratto di locazione di discepoli, caratterizzato secondo le norme che troviamo poi negli statuti, si introduce ben presto nei formulari notarili ⁽⁸⁾.

Il modello su cui volendo o no le società si plasmavano, erano le due società dei giudici e dei notai, particolarmente in rapporto con la scienza giuridica ⁽⁹⁾: di queste due società sappiamo ben

⁽¹⁾ SITTA, *Le università delle arti a Ferrara*, «A. e Mem. dep. st. pat. ferrarese», 1896, p. 57.

⁽²⁾ V. FRANCHINI, *Gli Statuti dei fabbri*, Modena, 1914.

⁽³⁾ ROBERTI, cit. passim.

⁽⁴⁾ SIMEONI, *Le arti veronesi*, cit. passim.

⁽⁵⁾ TACOLI, op. cit. I, 363 e *Statuta Parmae*, cit. p. 43.

⁽⁶⁾ ROBERTI, cit. pp. 149-50.

⁽⁷⁾ Cfr. *Statuti* cit. dei drappieri.

⁽⁸⁾ C'è già nel formulario di RANIERI DA PERUGIA (*Bibliotheca iuridica M. E.*, Bologna 1888-902, I, 59) e in MARTINO DA FANO (L. WAHRMUND, *Quellen der römischkanonischer Prozess in M. A.*, Innsbruck, 1910, I, VIII, 38). SALATIELE presenta invece come tipo il contratto tra un notaio e un apprendista notaio. (BIBL. ARCHIGINNASIO, f. 29v. mss.).

⁽⁹⁾ I primi statuti dei notai che ci siano rimasti sono del 1283-88 (cfr. G. FASOLI, *Catalogo descrittivo degli statuti conservati nell'Archivio di Stato di Bologna*, Bibl. Archiginnasio, S. II, vol. XLII, p. 49) ma sono illeggibili: seguono quelli inediti del 1288, che ricordano la *societas iudicum seu iuristarum*, come una società distinta. Di

poco, ma si può affermare che avevano per prima cosa l'intento di disciplinare l'esercizio della professione, limitandolo a chi aveva compiuto gli studi necessari: esse porgevano il modello di una società con fini burocratici, che non aveva niente a che fare con le confraternite, e di un tipo molto più riflessivo, molto meno spontaneo di quanto non fossero le altre associazioni di mestiere, che ne restano però influenzate. Chi scrive gli statuti redatti dai loro statutari ⁽¹⁾ è un notaio, che certo non avrà mancato di dare dei consigli, ispirandosi ai principi e ai concetti animatori della sua società.

In pratica se il passaggio dagli ultimi residui dei *ministeria* alle *schole* fu tutt'altro che semplice anche il passaggio dalle *schole* alle compagnie avvenne in maniera complessa: da un mestiere nascono più *schole*, che si unificano poi in una sola società come i merciai ⁽²⁾ e i pescatori ⁽³⁾ o che non si riuniscono mai più, come le due società dei pellicciai ⁽⁴⁾, o si organizzano in una società generale come le quattro, cinque associazioni di lavoratori del cuoio e le numerosissime dei metallurgici ⁽⁵⁾.

questa non abbiamo né statuti né matricole: sappiamo solo che ad un certo momento formavano una società sola con i notai, che avevano dei rettori — ma non è sicuro che avessero proprio questo nome — che potevano essere giudici del comune solo quelli che avessero frequentato le scuole per cinque anni e fossero regolarmente iscritti nella matricola dei giudici (FRATI, *Statuti*, I, 119, II, 185-86, III, 60, 96). Se poi per essere iscritti alla matricola era necessario dar la prova di aver frequentato le scuole per cinque anni, o bastasse come a Modena dare un esame sul Codice e sul Digesto vecchio (VANCINI, *Statuta iudicum*, 1270-1333, 1270-1333, Modena, 1906, p. 7), non sappiamo, ma è probabile che a Bologna, sede dello studio, le pretese fossero molto maggiori.

⁽¹⁾ Odofredo giudica molto severamente gli artigiani statutari, asini addirittura. TAMASSIA cit. p. 366.

⁽²⁾ I merciai *de curia* e *de porta* (Statuti mss. dei merciai, 1256): i formaggiai del 1242 *de civitate* e *suburbiorum* parlano di una loro *antiqua societate* (GAUDENZI, *Statuti soc del popolo*, I, 169).

⁽³⁾ Pescatori *de porta* e pescatori *sub porticu* (Statuti dei pescatori, mss. 1272).

⁽⁴⁾ Abbiamo le due società parallele dei pellicciai vecchi e nuovi, a seconda che lavoravano pellicce vecchie e nuove, si dice. Ma dagli statuti non risulta questa differenza tanto che si può pensare ad una società nuova contrapposta alla vecchia.

⁽⁵⁾ I lavoratori del cuoio sono i callegari, i calzoi *de vacca*, i calzoi *veteres* (per i quali si può fare la stessa osservazione che per i pellicciai), i cordovani, i

Bisogna finalmente persuadersi che i nomi delle arti non sono che un'etichetta necessaria, ma non esatta: i confini, i limiti di competenza per così dire di ciascuna arte erano stranamente vaghi. Negli statuti del XIII secolo non ci sono molti particolari sugli oggetti del commercio e d'industria, ma possiamo riportare molto indietro le notizie del sec. XIV, perchè sappiamo quanto conservatrici e tradizionaliste fossero le associazioni di mestiere.

I mercanti importavano dall'estero panni fini che facevano tingere prima di rivenderli, precisamente come facevano i bisilieri per i panni di lana bisella, i panni grossolani: ma accanto a questi, i bisilieri vendevano anche stoffe di lino, stoppa, canapa, ginestra, lenzuola, tovaglie⁽¹⁾. Gli stessi generi erano in vendita presso i drappieri⁽²⁾: panni e panni biselli, e in più pellicce, vecchie e nuove, tanto che dei pellicciai erano iscritti ai drappieri. Ma vendevano anche, in concorrenza ai sarti, abiti fatti da uomo e da donna, e lavoravano in concorrenza ai *cultrarii* coperte imbottite e tenevano in bottega tappeti, materassi, piuma, tende, lenzuola, tovaglie e mobili, e utensili diversi, di qualunque materiale fossero fatti, ferro, ottone, legno, argento. Vendevano anche borse, fibbie, bottoni, come i merciai⁽³⁾, che completavano il loro assortimento con guanti, cinture, abiti fatti, scudi, seta da cucire e ricamare, oro e argento filato, e cuoio. I bombasari, là cui società dipendeva da quella dei mercanti, lavoravano il cotone che comperavano ancora in fibra dai mercanti, e ne facevano tele e stoffe di vario genere⁽⁴⁾. I linaroli lavoravano il lino, ma vendevano anche lana, stoppa, canapa, stamigna, che servivano ai bisilieri⁽⁵⁾ e alle due

conciatori, i *curiones*, i cartolari, i sellai, i *guarnitoress spalarum*, ecc. I metallurgici nella matricola dei fabbri del 1267 sono divisi in circa venti specialità, riunite in sei membri della società generale.

⁽¹⁾ Statuti dei bisilieri, 1300, mss. passim.

⁽²⁾ Statuti mss. dei drappieri, 1256 e 1329, passim.

⁽³⁾ Statuti mss. dei merciai, 1256, 57, 1353, passim.

⁽⁴⁾ Statuti mss. dei bombasari.

⁽⁵⁾ Statuti mss. dei linaroli, 1288, 1307, passim.

arti della lana, che tessevano e filavano una panni di lana fini, l'altra panni di lana grossolani⁽¹⁾ e li vendevano, precisamente come i mercanti e i bisilieri. Aggregati all'arte della lana bisella c'erano dei cappellai⁽²⁾: cappelli ne facevano però anche i sarti, che confezionavano oltre ai vestiti, pellicce, e bandiere, e *tentoria* e *travache*, e avevano alle loro dipendenze coloro che facevano *doploides* e *calligas*, che ci saremmo aspettati di trovare tra i callegari⁽³⁾. Quali sfumature di lavorazione ci fossero tra i callegari, i calzolari, i calzolari *de vacha*, i calzolari *de calçolaria vetere*, i cordovanieri è impossibile dire, nè sappiamo in che rapporti fossero con quei lavoratori del cuoio che vediamo più tardi comparire: sellai, guainai, scudai⁽⁴⁾. Nè si sa come fossero collegati in origine i conciatori e gli appartenenti all'arte *de curionibus* con i cartolari, che lavoravano esclusivamente pelli per farne pergamene⁽⁵⁾, o con quelli che lavoravano pelli verdi e pelli da guanti⁽⁶⁾, che troviamo aggregati ai calzolari.

Quando poi si passa ai metallurgici, troviamo riuniti nella società generale dei fabbri, alla metà del duecento, più di milleduecento persone, armaioli, fabbricanti di strumenti agricoli, di serrature, di forbici, di aghi, orefici, calderai, riuniti o per meglio dire accozzati, in vari membri⁽⁷⁾.

Si sa di società minori che dovevano prestare a due o tre di maggiori giuramento e sicurezza di attenersi a determinare norme.

⁽¹⁾ Statuti della lana gentile e statuti della lana bisella, in GAUDENZI, Statuti, cit. pp. 283-326 e 353-394.

⁽²⁾ Statuti mss. dell'arte della lana bisella, 1290.

⁽³⁾ Statuti dei sarti, in Statuti cit. I, pp. 263-282, e Statuti mss., 1322.

⁽⁴⁾ Queste società nel corso del Trecento si uniscono e si dividono, si aggregano, perennemente alla ricerca di una sistemazione soddisfacente.

⁽⁵⁾ I cartolari nel duecento non lavoravano ancora altro che pelli.

⁽⁶⁾ Parlano di costoro certi statuti dei callegari del 1321: cfr. FASOLI, Catalogo, cit. p. 29, III.

⁽⁷⁾ Nelle matricole del 1264 i metallurgici sono divisi in sei membri: 1) *isti sunt de ferris grossis, spatibus cesuris, lameriis, et cervelleriis*; 2) *isti sunt de cultellis et cultellinis*; 3) *isti sunt ferratores, boletarii, de clavaturis, molarum, agoclarii*; 4) *isti sunt calderarii aurifces, frenarii, traffillerii, et hosbergerii*; 5) *isti sunt de clavaturis* (cfr. 3), *de fiblis, et petenarii*; 6) *isti sunt mercatores ferri*. Nel 1391 (Statuti mss. del 1391) i membri sono saliti a dieci.

I *cultrari* dovevano obbedire ai mercanti, ai drappieri, ai bombasari, dipendenti a lor volta dai mercanti ⁽¹⁾. I cimatori erano vincolati ai bombasari, alle due arti della lana, ai mercanti ⁽²⁾. Ai falegnami erano uniti i buttrigari ⁽³⁾ e i corbellai ⁽⁴⁾. E si sa di individui iscritti a due società d'arte ⁽⁵⁾.

Questo intrecciarsi di attività si spiega solo ammettendo l'origine spontanea delle compagnie. Tutta questa gente che lavora e commercia tessuti e filati, cuoi e metalli, compresa nella grande categoria dei *negotiatores*, dei *mercatores*, si organizza in tante piccole società che hanno come base non solo l'affinità di mestiere di quelli che per primi si associano, ma anche i loro rapporti personali, di amicizia e di affari, anche se uno si occupa specialmente di fabbricare e l'altro di vendere, uno specialmente di lana e poco di stoppa, l'altro specialmente di stoppa e poco di lana.

Questi primi che si unirono non pensavano che al loro vantaggio immediato, all'utile che avrebbero avuto assicurandosi, per qualche tempo se non per sempre, l'amicizia reciproca, e non pensavano di aver dato origine ad un'istituzione destinata a durare dei secoli e ad avere tanta importanza economica e politica. Non potevano nemmeno preoccuparsi del fatto che queste associazioni fossero piuttosto eterogenee, che tali potessero rimanere per l'avvenire, perchè Bombologna preferiva associarsi con Petrizolo e Bongiovanni, piuttosto che con Rizzo e Bulgarello, che facevano il suo identico mestiere, ma per i quali egli non aveva fiducia nè simpatia.

Nello schema della confraternita essi introducono elementi che derivano dagli antichi *ministeria*, e dalle società commerciali che la pratica non aveva mai dimenticate. Tipica di queste società commerciali — e di quelle famigliari — è la clausola che le limita

⁽¹⁾ Statuti mss. dei bombasari, 1333.

⁽²⁾ Statuti mss. dei bombasari, 1333.

⁽³⁾ Statuti mss. dei falegnami, 1320.

⁽⁴⁾ Statuti mss. dei falegnami, 1320.

⁽⁵⁾ Statuti mss. dei pellicciai, 1265.

ad un certo numero di anni, in capo ai quali volendolo le parti, sono rinnovabili. Questa clausola manca nelle confraternite, e non è senza interesse che nei formulari bolognesi il contratto di società commerciale, di consorzio famigliare, di condominio di torri sia così simile al giuramento degli uomini delle varie arti ⁽¹⁾.

Era agli occhi loro quasi una trasformazione degli antichi e noti patti di società commerciale: questa volta mettevano in comune non un capitale — manca nelle compagnie di mestiere quella contribuzione annua che troviamo nelle compagnie d'armi e nelle confraternite ⁽²⁾ — ma la loro solidarietà reciproca, la loro obbedienza a dei capi, a delle norme comuni. E questi primi nuclei si intitolano dei callegari, dei drappieri, dei bisilieri, secondo l'attività dei principali iscritti, e diventano poi centri d'attrazione per chi era in rapporto con loro ed esercitava qualche mestiere o qualche industria affine. Forse le compagnie si avviavano ad un più organico inquadramento, ma a cristallizzarle in quelle forme transitorie intervenne un fatto esterno: nel 1228 il popolo di Bologna ottenne la partecipazione al governo per mezzo delle compagnie delle arti che erano costituite e che avevano preso parte a quel tumulto che vinse l'opposizione delle classi consolari. Solo queste compagnie furono ufficialmente riconosciute e ammesse all'anzianato e ai consigli, ed è naturale che gli artigiani andassero via via iscrivendosi in una di quelle, organizzandosi magari in un *membro* particolare, piuttosto che formare una nuova compagnia più corrispondente alla loro speciale attività, ma esclusa dalla vita politica e perciò assai meno influente anche dal punto di vista economico.

Si è visto del resto anche recentemente che l'inquadramento delle corporazioni secondo criteri logici ed organici non è un problema semplice nemmeno per un Regime che può basarsi su ampie elaborazioni teoriche, oltre che sul senso di disciplina degli

⁽¹⁾ V. p. es. il *Formularium Tabellionum* pseudo-irneriano, in *Bibl. Iur. M. E.* cit. p. 227.

⁽²⁾ Cfr. G. FASOLI, *Le compagnie delle armi*, cit. p. 21.

iscritti: ma in un regime rudimentale, in un momento di grandi trasformazioni economiche e sociali, in ambienti ristretti e particolaristici come le città medioevali, quando magistrature ed istituti nascono spontaneamente dalla necessità quotidiana, non ci si può aspettare un ordinamento metodico delle classi artigiane. È questo ordinamento metodico uno degli scopi che le compagnie bolognesi si propongono di raggiungere, quando la loro attività politica diminuisce e cessa quasi completamente, ed esse diventano solo ed esclusivamente organismi economici.

* * *

Una posizione particolare in questo movimento associativo assumono quelle attività a cui fu fatto divieto di associazione, e che per brevità chiameremo, come i nostri statuti, *società proibite*: mugnai, abburattatori, fornai, osti, albergatori, erbivendoli, facchini, vetturali, barcaioli, gli addetti insomma ai trasporti e al vettovagliamento, eccezione fatta di tre categorie, che non solo poterono costituirsi, ma conseguirono anche diritti politici: mercanti di pesce, macellai, mercanti di sale e carni salate ⁽¹⁾.

Preposti alla sorveglianza di queste attività, fino al 1267 almeno, troviamo « *illi quatuor qui sunt loco yscariorum* » ⁽²⁾, la cui attività non doveva essere semplicemente negativa.

È noto che gli addetti ai vettovagliamenti furono sempre sottoposti ad una legislazione speciale dall'impero romano e dall'editto pistense in giù; ed è noto che di questo particolare controllo dello stato rimangono tracce a Padova, Verona, Bassano, Milano, Parma, Piacenza ⁽³⁾. È altrettanto noto che ai tempi dell'Impero gli

⁽¹⁾ I pescatori vendevano pesce, ma non lo pescavano. I salaroli vendevano sale, carni salate, olio, candele, formaggio ecc., come i nostri pizzicagnoli-droghieri.

⁽²⁾ FRATI, *Statuti*, I, 176-80.

⁽³⁾ A. VISCONTI, *Il collegium pistorum nelle fonti giuridiche ormane e medioevali*. « Rendic. Istituto Lombardo », LXIV, 1931, G. VOLPE, *Istituzioni comunali a Pisa*, Pisa, 1902, p. 251: vinai, oliari, biadaoli, fornai, nel 1153 a Pisa dipendevano ancora

addetti ai trasporti erano inquadrati alle dipendenze dei servizi annonari: ma sui servizi di trasporto nel M. E. non abbiamo molte notizie, specialmente per quel che riguarda i loro rapporti con le autorità governative ⁽¹⁾ e tra le molte tasse e dazi di cui era gravato il traffico stradale e fluviale, all'infuori delle notizie dateci per i barcaioli dalle *Honorantie Papie*, non pare che i vetturali e i barcaioli fossero aggravati da oneri analoghi a quelli a cui erano soggetti fornai e osti nelle città surricordate.

In tutte le città noi vediamo organizzarsi però in corporazioni sia gli addetti al vettovagliamento che gli addetti ai trasporti ⁽²⁾, mentre a Bologna l'organizzazione è stata possibile solo a tre categorie, macellai, mercanti di pesce e mercanti di carni salate e di sale.

Questo fatto con gli elementi che abbiamo in mano non si spiega, perchè non spieghiamo niente dicendo che nel momento in cui le *schole* artigiane si costituivano, gli addetti al vettovagliamento e ai trasporti erano ancora soggetti ad una legislazione diversa da quella a cui erano soggetti le altre attività, e che da questo controllo, da questa soggezione, solo le arti più importanti poterono svincolarsi, seguendo l'esempio di altri mestieri.

Come storicamente questo sia avvenuto, se si colleghi con le regalie sui fiumi, le strade, i mulini, i forni, il sale; quanta importanza vi abbia per i vetturali, gli albergatori, i vinai, gli erbivendoli,

dal visconte. A Bassano, il giuramento dei beccai e dei pizzicagnoli viene introdotto negli statuti (1259-66), e i consoli del comune giurano di esigere per loro salario « *mamesuras de vino et aliis rebus que venduntur in Baxano* ». Cfr. G. FASOLI, *Un comune veneto nel duecento*, « Archivio Veneto », 1934, p. 35.

⁽¹⁾ SCHAUBE, *Storia del commercio dei popoli latini*, Torino, Utet, 1915, pp. 88-94 e 897-902.

⁽²⁾ A Padova troviamo in mezzo agli altri, fornai, portatori di vino, tavernai, mugnai, pizzicagnoli, venditori di frutta, bovari, barcaioli, questi ultimi in due società (ROBERTI, cit. p. 69). A Ferrara, mugnai, pistori, fornai, tavernieri ed albergatori, beccai, brentatori (portatori), pescatori (SITTA, cit. p. 51). A Modena, beccai, boatieri, pescatori, salaroli, navigatori, tavernieri, albergatori, fornai (V. FRANCHINI, *Lo statuto dei fabbri a Modena*, del 1244, Modena, 1914, p. 19). A Verona: vetturali, salaroli, beccai, lardaroli, pistori, pescatori, barcaioli, mugnai, osti (SIMEONI, p. 1-2). Per le organizzazioni di albergatori cfr. A. FANFANI, *Note sull'industria alberghiera italiana nel M. E.* « Arch. Stor. It. » VII, 22, 2, pp. 259-272.

l'analogia con i barcaioi e i fornai; da chi fosse impersonata l'autorità da cui dipendevano; che parte vi avessero il conte ed il vescovo, investito nel IX-X secolo di diritti di teloneo e ripatico del primo porto di Bologna ⁽¹⁾ o i mercanti predominanti nel comune e particolarmente interessati alla modicità dei noli ⁽²⁾ e alla regolarità dei trasporti; o le classi gravitanti intorno allo Studio, preoccupate delle conseguenze di un artificioso rialzo del costo della via ⁽³⁾: le fonti bolognesi non ci permettono di dire. Tanto più che con il passar del tempo il fatto rimase e ne cambiò l'interpretazione: p. es. i vetturali che erano stato sotto sorveglianza degli *iscarii* passarono a quella dei *domini navigii* e dei *domini molendinorum*, e infine a quella del giudice dell'Università dei Mercanti ⁽⁴⁾, e gli albergatori erano in rapporto con i *domini de gabella*, mentre gli erbivendoli, gli osti, ecc. restavano sotto la sorveglianza del notaio del podestà, e i barcaioi erano sotto la sorveglianza dei *domini navigii*, che avevano giurisdizione su di loro ⁽⁵⁾.

Alla metà del duecento, queste società proibite sono collegate con gli *iscarii*: «*inquiram homines arcium qui inferius leguntur, secundum quod ad meum officium pertinet*», giuravano essi assumendo l'ufficio. Davano ai fornai la misura del pane che dovevano cuocere, sorvegliavano il campo del mercato e ne curavano la manutenzione. «*Et triculos oleum vendentes cogam habere mensurare rami... Item procurabo quod omnes clibanarii, pistores et trecoli emant et vendant cum uno stario tantum...*». Misuravano le ceste con cui gli asini portavano la sabbia da murare, ricevevano il giura-

⁽¹⁾ SCHIAPPARELLI, *Diplomi di Berengario I* (Fonti Storia d'Italia) p. 172.

⁽²⁾ Nel 1219 i vetturali di Bologna e di Toscana fecero un patto per fissare il prezzo dei noli: i vetturali bolognesi appaiono non organizzati. (BONAINI, *Statuti inediti di Pisa*, III, 1163, Firenze, 1854-57). Nel 1400 i vetturali prestavano giuramento al giudice dell'università dei Mercanti (*Statuti mss. del Foro dei Mercanti*, 1400).

⁽³⁾ ODOFREDO (in TAMASSIA, cit. p. 367) spiega con il timore di rincaro dei prezzi dei libri il divieto di associazione fatto ai copisti e amanuensi.

⁽⁴⁾ FRATI, *Statuti*, cit. II, 65, *Statuti di Bologna del 1288*, III, 65, *Statuti del Foro dei Foro dei mercanti del 1400*, mss.

⁽⁵⁾ *Statuti di Bologna*, 1288, III, 62.

mento dei vetturali, di osservare le norme per loro fissate, sorvegliavano i venditori di vino e bollavano le castellate ⁽¹⁾: erano, in una parola, gli ufficiali esecutivi per tutto ciò che riguardava gli artigiani d'ogni specie, e poichè il loro nome è un antichissimo nome di preta derivazione longobarda, possiamo ritenerli continuazione di antichissimi sorveglianti delle arti, con poteri ormai molto ridotti.

Sebbene gli statuti del comune non ne facciano alcun cenno sappiamo da Odofredo che anche agli amanuensi, agli *scriptores* era fatto divieto di associazione, e infatti troviamo gli amanuensi e in genere tutti i lavoratori del libro non organizzati e alle dipendenze del rettore degli scolari.

Sebbene il commercio librario sia in città che con l'estero fosse larghissimo — non c'è si può dire biblioteca che non abbia manoscritti bolognesi — librai, editori, stazionari, *peciari*, amanuensi, rubricatori, miniatori, legatori, rasori di carte, non riuscirono mai a svincolarsi dalla soggezione allo Studio e a costituire un'arte. Il divieto non toccò invece i *cartolari*, che fornivano la materia prima, e la cosa stupisce, perchè sembra un'attività strettamente collegata con l'industria libraio-editoriale: in realtà i *cartolari* erano una derivazione dal gruppo dei lavoratori del cuoio e come tali pervennero a costituirsi in un'arte che godeva di tutti i diritti politici.

L'arte di scrivere e miniare era stata fino alla metà del XII secolo un'arte principalmente monastica: a partire dalla metà del secolo si trovarono invece ricordati con frequenza amanuensi e miniatori laici. Si può dire che parallelamente allo Studio e in funzione di questo sorga e si vada svolgendo l'industria libraria bolognese.

Al tempo della autentica *Habita* la produzione doveva essere proporzionata alla richiesta dei numerosi scolari, anche se di quell'epoca non si identifica per bolognese nessun manoscritto. Una

⁽¹⁾ FRATI, *Statuti di Bologna*, I, 176-80, II, 65. La «castellata» è nello stesso tempo recipiente e misura.

tradizione scrittoria bolognese non tarda però a formarsi, e nel 1180 ne abbiamo il primo esemplare ⁽¹⁾.

È singolare che la categoria non sia riuscita ad organizzarsi: ma è un problema che si collega più con lo sviluppo dello Studio che con lo sviluppo delle corporazioni artigiane. In fatti, fosse o no la preparazione del libro un'arte monastica, la preparazione della pergamena era un'industria laica, che sopprimeva ai bisogni quotidiani della cittadinanza, oltre che alla richiesta dei conventi e dei loro amanuensi: e come tale aveva una sua intrinseca autonomia e aveva potuto organizzarsi nell'ambito dei lavoratori del cuoio, e poi conseguire l'indipendenza. Per i lavoratori del libro la cosa è diversa: quando lo Studio si sviluppa, cresce la richiesta dei libri giuridici, gli amanuensi dei monasteri e i loro pochi aiutanti laici non sono più sufficienti, e per soddisfare le richieste si formano intorno a loro delle vere e proprie copisterie, ognuna con i suoi caratteri particolari, che alla fine si unificano nella *littera bononiensis*.

I rettori dello Studio badavano a molte cose, e badarono anche che i loro amministrati non mancassero di libri, necessari quanto il vitto e l'alloggio; si formò così la loro supremazia anche sui librai, che lo Stato ben presto riconobbe e confermò ⁽²⁾. L'autentica *Habita* concessa agli scolari bolognesi prova che essi avevano già un'organizzazione, ed è questa organizzazione degli scolari che impedisce ai lavoratori del libro di organizzare la propria, nel momento in cui le altre *schole* si vanno trasformando in compagnie.

L'importanza delle società proibite — eccezion fatta dell'industria del libro che si collega con un istituto non statale — sta appunto in questo, che ci riconduce ad un'epoca molto antica, alla prima età comunale, al periodo comitale, e ci mostrano ancor una volta il comune erede del conte: è solo per queste attività, cui è interdetto il diritto di associarsi, che troviamo negli Statuti una

⁽¹⁾ Cfr. SALMI E BERTONI, *Storia del libro manoscritto e della miniatura*, in « Tesori delle biblioteche d'Italia: Emilia e Romagna », 1931, e B. PAGNIN, *La littera bononiensis*, in « Atti R. Istituto Veneto Lett. Scienze Arti », 1933-34, pp. 1593-1666.

⁽²⁾ FRATI, *Statuti*, II, 27.

quantità di disposizioni che ne regolano l'esercizio, conservando norme antichissime. E nel giurare il *sequimentum potestatis*, questi artigiani dovevano anche giurare di obbedire a queste norme particolari ⁽¹⁾.

Tre categorie si organizzano: questo ci mostra che per ogni singola attività intervengono come determinanti fattori particolari a ciascuna. Ogni società ha una storia diversa, ma per queste tre come per le altre noi non possiamo che fare delle considerazioni di carattere generale: la necessità vitale dell'importazione del sale, l'importanza del commercio del pesce in un'epoca che osservava rigidamente astinenze e digiuni, la robustezza fisica e gli acuminati coltellacci sempre in mano aiutarono salaroli, pescatori e beccai a svincolarsi dalla supremazia dello Stato e a costituirsi in *schola* e in arte ⁽²⁾. Certo è che una ricerca sistematica sulle società proibite, che non mancano in nessun comune, potrà dare dei risultati di interesse notevolissimo.

Sulla prima fase delle associazioni artigiane bolognesi abbiamo dei particolari interessanti da Odofredo: nel commento al tit. XIV *de pactis*, 10, § 2 del lib. II del Digesto, cita come esempio il mandato che i ministerali delle società ricevono dalle società stesse, e fornisce su di loro alcune notizie per i suoi uditori forestieri: *Secundum vulgare nostro dicuntur magistri societatum ministrales, et secundum Tuscos appellamus eos priores. Sed lex vocat eos magistri quia, sicut magistri in docendo debent regere discipulos, ita isti ministrales debent regere societatem suam e facere que expediunt civitati. Unde olim in civitate ista erant quedam schole, que dicebantur schole Sancti Ambrosii, quia omnes artes huius civitatis habebant suos ministrales et certis diebus in mense conveniebant ibi. Unde tamen non conveniunt in simul in scholis que sunt hic*

⁽¹⁾ FRATI, *Statuti*, II, 27.

⁽²⁾ La società dei beccai anzi fu una delle più salde, perchè come è noto era per l'arte e per l'armi.

iuxta curiam sancti Ambroxii, sed quidam conveniunt in istis, quidam in certis capellis, quidam ad locum sancti Proculi (1).

A quale epoca si riferisce l'olim di Odofredo, che insegnò tra il 1236 e il 1263 non si può dire, tanto più che egli abitando proprio nella curia di Sant'Ambrogio e avendovi la sua scuola (2), può aver raccolto una tradizione molto antica, anteriore al 1228, anno in cui le compagnie delle arti entrarono nella vita politica. Dall'esistenza di queste *schole Sancti Ambroxii* comuni a tutte le società si potrebbe arguire che esse fossero già riunite in una associazione unitaria, se non proprio in una di quelle società del Santo, così diffuse nelle città italiane. Questo ci fa rammentare il *rector societatum* che troviamo nel 1194, e di cui non si è saputo ben spiegare la natura (3). In un documento del 1194, un'interpretazione del trattato commerciale fatto l'anno prima da Bologna con Ferrara, figurano un *consul mercatorum* e un *rector societatum*. Che il *consul mercatorum* facesse già parte di un collegio di consoli dei mercanti, come ci provano documenti non molto più tardi, è certo: e anche il *rector societatum* doveva far parte di un collegio di rettori delle società. Il documento del 1194 ci riconduce alla politica di Gerardo Gisla, vescovo-podestà, che usciva dalla famiglia Scannabecchi, di origine popolare (4): questo fu un valido sostenitore degli interessi commerciali, stringendo una serie di trattati vantaggiosi per i mercanti, ottenne ai bolognesi il diritto di batter moneta, organizzò a quanto pare (5) le fiere di Bologna, e al tempo suo compaiono per la prima volta i consoli dei mercanti. Non è affatto improbabile che per rendere sicura la sua posizione egli abbia attirato nella vita politica oltre che i consoli dei mercanti anche alcuni rappresentanti di tutte le altre società, malgrado l'opposi-

(1) In TAMASSIA, cit. p. 367.

(2) *Statuti di Bologna del 1288*, III, 14.

(3) Cfr. FASOLI, *Le compagnie delle armi*, cit. p. 10.

(4) I cognomi di questo genere nel XII secolo sono propri delle famiglie nuove, male accolte dalle vecchie famiglie aristocratiche, che affibbiano loro soprannomi dispregiativi e canzonatori.

(5) Cfr. HESSEL, cit. p. 368.

zione dell'aristocrazia consolare: la quale appena riuscì ad abbattere il governo del vescovo distrusse anche quanto egli aveva fatto nel campo delle organizzazioni popolari. Nessun *rector societatum* è più ricordato, nè vi è più traccia di una confederazione di società. Ma la podestaria di Gerardo Gisla deve aver avuto veramente importanza nell'evoluzione delle società artigiane: è probabilmente a questa partecipazione politica dei rettori delle società che si riferisce la notizia data dai cronisti di dodici consoli eletti dalle società del popolo (1). I dodici consoli di cui restano i nomi escono dalle solite famiglie consolari, e non rappresentano l'entrata al governo di elementi nuovi: la novità introdotta dal vescovo era costituita dai *rectores societatum*, che creavano rapporti particolarmente stretti tra tutte le società, ma sui quali i cronisti equivocarono perchè si trattava di cosa che non era nel loro ordine di idee e di cognizioni.

La notizia di Odofredo deve riferirsi a questo tempo, ma le *schole* di cui egli parla non sono altro che i locali di riunione, forse annessi alla chiesa di Sant'Ambrogio che era unita al palazzo comunale (2). Era forse il luogo di riunione delle società fin dal tempo in cui tutti gli artigiani dipendevano da un'unica autorità, e si riunivano perciò in un unico luogo: e se potessimo stabilire che queste *schole* erano in quella casa di proprietà del comune posta nella curia di Sant'Ambrogio (3), avremmo una bella prova della iniziale dipendenza delle arti dallo stato e delle eredità del conte passate al comune.

Odofredo, a proposito dell'autorità dei ministeriali sulle società fa un paragone con i maestri delle scuole, ed è interessante porre a riscontro il notissimo passo di Azzo: « *Ergo scholares, quia non exercent professionem sed sub exercentibus sunt discipuli, non possunt eligere consules, sicut nec discipuli pellipariorum* » (4). I due giuristi negano ai loro scolari il diritto di associarsi, come i padroni

(1) Cfr. HESSEL, cit. p. 141.

(2) GUIDICINI, *Cose notabili di Bologna*, Bologna, 1868-73, I, 12.

(3) FRATI, *Statuti*, VII, 32.

(4) GAUDENZI, *Statuti* cit., p. IX, n. 1.

di bottega lo negavano ai loro discepoli: ma di fatto, mentre i ministrali riuscivano a far osservare questo loro divieto senza fatica, i dottori non riuscirono ad impedire niente, e già la autentica *Habita* presuppone un'organizzazione embrionale degli scolari: e la loro propria organizzazione resta per noi quanto mai fantomatica e inafferrabile ⁽¹⁾.

Un documento pubblicato dal Savioli ⁽²⁾ ci informa che nel 1177 i canonici di S. Pietro percepivano le decime degli artigiani, *decime artificum*. Nessun altro documento ci parla di questo diritto di decima dei canonici ⁽³⁾, ma gli statuti dei cordovanieri sono a questo riguardo molto interessanti ⁽⁴⁾. Il loro giuramento nel 1256 comincia così: *Nos cordovanerii promittimus et iuramus societatem artis nostre tenere et servare ad Dei honorem et ecclesie Sancti Petri*. I ministrali poi devono avere per salario *illam utilitatem quam consueti sunt habere a canonicis S. Petri, scilicet unam libram de cera pro quolibet ministrale*, ed una volta all'anno i ministrali vecchi e quelli nuovi dovevano insieme al massaro esse... *ad providendum reditum Sancti Petri*. Dal canto loro i calzolari nel 1256 dichiarano che non conserveranno i patti fatti con i cordovanieri, se i canonici di S. Pietro non estenderanno anche a loro le condizioni fatte ai cordovanieri suddetti ⁽⁵⁾. Dai merciai invece sappiamo che i ministrali erano tenuti ad *adequare homines societatis... de eundo cum eis pro societate ad sanctum Johanem in Monte* ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Il collegio dei dottori era certo una cosa differente dal collegio dei giudici: ma se di questo abbiamo almeno le tracce, di quello non abbiamo assolutamente niente per tutto il duecento.

⁽²⁾ SAVIOLI, *Annali bolognesi*, Bassano, 1784-95, II, 2, 84.

⁽³⁾ Non ne parla nemmeno il patto di divisione delle rendite dei canonici del 1260 che elenca tra l'altro molte decime di varia provenienza. (Cfr. M. SARTI e M. FATTORINI, *De claris Archigymnasii bononiensis professoribus*. Bologna, 1888, II, 270).

⁽⁴⁾ *Statuti mss. dei cordovanieri, del 1256*.

⁽⁵⁾ *Statuti dei callegari*, in GAUDENZI, *Statuti*, cit. I, p. 257.

⁽⁶⁾ *Statuti mss. dei merciai, 1273*.

L'origine prima di questi rapporti dei cordovanieri e callegari con i canonici, dei merciai con il convento di S. Giovanni in Monte ci sfugge completamente, tanto più che non sappiamo come fosse raccolto il reddito annuo dei canonici, e in che consistessero le andate — le *corvées*? — dei merciai a S. Giovanni in Monte. Non sarebbe improbabile che il reddito dei canonici fosse il frutto di un riscatto delle decime con un canone annuo, ma è strano che ne rimanga ricordo solo per due società. E resta d'altra parte inesplicabile la dipendenza dei cordovanieri dalla chiesa di S. Pietro: essi infatti non solo si riunivano nel palazzo vecchio del vescovo, e giuravano di mantenere la società ad onore della chiesa, ma se per la festa di S. Pietro uno dei soci non portava come d'obbligo la sua candela, pagava una multa di tre soldi di cui dodici bolognini andavano alla chiesa.

Quanta importanza possa avere avuto questo diritto di decima dei canonici per il movimento associativo bolognese non si può valutare, ma non si deve del tutto dimenticare.

Le associazioni artigiane nascono insomma spontanee, da un substrato comune a tutte, in cui si intrecciano elementi di svariatissima origine: consuetudini di lavoro e rapporti da maestri a lavoratori, da maestri a maestri, derivanti dai *ministeria*; senso di solidarietà e di fratellanza tra chi esercita lo stesso mestiere; rapporti di lavoro e di dipendenza tra le varie specialità di ogni mestiere, frutto del perfezionamento tecnico; comunanza di interessi davanti all'autorità dello stato, all'organizzazione fiscale, al clero investito delle decime, alla politica del comune; necessità di provvedere al rifornimento metodico delle materie prime, di tutelarsi nei rapporti con gli stati esteri in occasione di fiere e mercati, quando alle spalle non c'è più la protezione di un'autorità forte, e sicura. L'uno o l'altro di questi elementi prevale in ogni società, accanto al bisogno fondamentale dell'uomo di associarsi ai suoi simili, che in quest'epo-

ca assume svariaticissime forme, dalle associazioni di mestiere alle associazioni studentesche, alle consorterie signorili, alle confraternite religiose.

È già stata osservata l'importanza che ebbero i mercanti nel sorgere del comune; ma la prima comparsa di un loro console è appena nel 1194, quale esperto insieme con altri cittadini per l'interpretazione di un contratto commerciale. Altri consoli compaiono dopo d'allora in atti di politica commerciale e monetaria, accanto ai soliti ufficiali del comune. Questo intervento si verifica anche in altre città ⁽¹⁾, ma è difficile in queste come a Bologna decidere se intervengono in via straordinaria, chiamati per la loro speciale competenza, o in base ad un diritto di partecipazione politica ormai riconosciuto all'organizzazione loro, o perchè costituiscono un particolare e stabile organo di governo per la definizione di tutte le cause commerciali.

Un documento del 1212 ⁽²⁾ presenta i *consules mercatorum* bolognesi tra i *milites iustitie* e gli *iudices causarum*: essi giurano un compromesso fatto nell'arcivescovo di Pisa, per certe cause che i bolognesi avevano con i pistoiesi, e analogo giuramento prestano i consoli dei mercanti, i consoli dei militi e i giudici delle cause di Pistoia: poichè la causa era de *prescionibus, avere, seu pecunia*, di questioni commerciali e penali insieme, è naturale per quell'epoca che si impegnino tutte le autorità incaricate di giudicare. Viene così confermato che ai consoli dei mercanti era affidata una parte della giurisdizione, la giurisdizione commerciale, senza che per questo avessero l'importanza dei consoli dei mercanti a Pisa o a Firenze: ma non sappiamo in qual misura e in qual maniera questa giurisdizione fosse attuata, e come fosse articolata con la giurisdizione comunale.

⁽¹⁾ E. SALZER, *Ueber die Anfänge der Signorie in Ober-Italien*. Berlin, 1910, pp. 88-90, nn. 3-4.

⁽²⁾ SAVIOLI, II, 2, 407, e *Liber Censuum comunis Pistorii*, Pistoia, 1915, p. 19-21.

La costituzione bolognese fino alla metà del XIII secolo, fino cioè ai primi statuti, è ben poco documentata, e malgrado il documento del 1212 non si può dire se questi consoli avevano il compito di rendere giustizia in tutte le cause commerciali o solo in quelle a loro sottoposte dalle parti; se erano eletti come a Pisa dai consoli del comune o direttamente dai mercanti. Gli statuti bolognesi del 1250 non li conoscono che come rappresenanti della società, e nello stesso modo sembra considerarli già Pillio, per quanto la sua sia un'osservazione di valore generale più che locale ⁽¹⁾.

Quando si studio un istituto, un ufficio comunale, non dobbiamo mai dimenticare che la divisione dei poteri è un concetto incomprendibile per quell'epoca, quando chi pronunciava una sentenza ne curava l'esecuzione, sulla base degli ordinamenti che egli stesso aveva emanato in precedenza. La complicata burocrazia che vediamo in atto alla fine del duecento doveva essere più elementare, familiare e patriarcale addirittura, un secolo prima, e i lineamenti di ogni ufficio assai meno caratterizzati di quanto furono più tardi, ed estremamente variabili. Si può spiegare come i consoli dei mercanti — qualunque fosse stata in origine la loro posizione e competenza — andassero assumendo sempre più il carattere di rappresentanti della categoria che dovevano giudicare, e che nello stesso tempo restasse nelle loro mani tutta la giurisdizione commerciale che si sviluppò fuori degli statuti comunali ⁽²⁾.

D'altra parte è cosa nota — e lo vediamo anche a Bologna — che il comune si appoggia alle organizzazioni esistenti e se ne serve: la gestione dei pubblici uffici viene affidata alla sorveglianza della società dei notai ⁽³⁾: ogni vicinia provvede ai servizi interni, ai capi dei mercanti e dei cambiatori vengono affidati servizi di

⁽¹⁾ SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel M. E.*, Torino, 1857, II, p. 534.

⁽²⁾ Negli statuti del 1250-67 mancano tutte le norme di diritto commerciale.

⁽³⁾ Nel 1288 vediamo il preconsole incaricato della sorveglianza dei notai degli uffici del comune e negli atti della società del 1285-90 ne seguiamo l'attività, giorno per giorno. I notai poi nominati agli uffici del comune davano alla società una percentuale non molto piccola della loro paga (*Statutis mss. dei Notai del 1288*).

grande importanza, zecca, riscossione del pedaggio, giurisdizione commerciale. Così nella conclusione di un trattato non si può fare a meno del loro intervento: i consoli dei mercanti comparivano nella loro doppia qualità — non ben chiara forse nemmeno agli occhi loro — di pubblici funzionari e di rappresentanti della classe che tanta importanza aveva nella vita cittadina.

Accanto ai consoli dei mercanti i consoli dei cambiatori: le due società sono strettamente legate, ma in posizione subordinata figura chi dà il danaro e non chi lo fa fruttare: i cambiatori sono subordinati di fatto ai mercanti, probabilmente perchè la loro società si staccò ad un certo momento da quella dei mercanti, riproducendone l'ordinamento e chiamando i suoi capi consoli, sebbene non avessero nessuna delle mansioni riconosciute dallo Stato ai capi dei mercanti, che per queste mansioni appunto avevano avuto il nome di consoli. Per un'imitazione tutta esteriore poi sarti e beccai dettero nome di consoli anche ai loro ministrali.

Abbiamo detto che i cambiatori appaiono in posizione subordinata di fronte ai mercanti: questa autorità dei consoli dei mercanti sui cambiatori e in genere su tutte le arti è un punto interessante da chiarire: bisogna vedere se essi esercitavano un'effettiva sorveglianza sulle varie compagnie, per quello che riguardava le cose dell'arte, e se esisteva quell'*ius summarium et mercantescum* (1) che troviamo nominato nel 1376.

Per tutto il sec. XIII non abbiamo nessuna notizia di una *unicversitas mercatorum et artificum* (2) o di un diritto di sorveglianza attribuito ai mercanti analogo a quello che troviamo a Verona, a Parma, a Piacenza (3). Tuttavia negli statuti dei mercanti

(1) *Statuti del comune di Bologna del 1355*, f. 274 v. Un tribunale mercantile non si trova che nel 1390 (ARCH. STAT. BOLOGNA, *Atti del foro dei mercanti*).

(2) Così si intitola a Bologna negli atti del Foro dei mercanti citati.

(3) Per Verona, v. SIMEONI, *Gli Statuti*, cit. p. XLIX, per Roma, gli *Statuta Parmae*, cit. p. 187 sgg., per Piacenza, gli *Statuta Placentiae*, Parma, 1840, pp. 4-199.

del 1264 troviamo degli accenni interessanti: *Et hec omnia dicimus et firmamus pro omnibus civibus et forensibus qui aliquam mercadandiam venderent, et specialiter per campsores Bononie qui de aliquo mercatore conquererentur, de aliqua pecunia quam eis deberet occasione cambii vel mercadandie* (1). E poi: *Statuimus quod si aliquis campsor renuerit seu mostrare recusaverit rectoribus Mercadandie presentibus vel futuris, vel allia persona, librum suum quando voluerint videre pro factis mercadandie vel pro aliquo mercatore... rectores teneantur dare operam cum procuratoribus campsozum ut cogant ipsum campsozum vel alliam personam, si super eam habuerint potestatem, ipsis rectoribus ostendere dictum rlibrum* (2). Questo diritto di sorveglianza affermata con tanta risolutezza sui cambiatori è però in pratica condizionato dall'appoggio dei procuratori del Cambio, ed è ancora più problematico per le *allie persone*, che forse non sono altro che i cambiatori non iscritti all'altre (3).

Negli statuti dei Mercanti vi è un continuo alternarsi di due denominazioni: *societas mercatorum* e *societas mercadandie* si ripetono e si avvicendano come se designassero due società diverse (4): ma si tratta di una sola ed unica società, come di una sola ed unica società si tratta quando gli statuti del cambio alternano *societas cambii* e *societas campsozum*. Per ora la compagnia dei mercanti ha sulle altre arti un'autorità basata tutta sulla dipendenza economica delle arti minute (5) dai mercanti, importatori di materie prime, esportatori di prodotti lavorati, padroni di forti capitali: ma la giurisdizione interna per le cose dell'arte, per tutte le cause tra

(1) GAUDENZI, *Statuti*, cit. I, p. 113.

(2) GAUDENZI, *Statuti*, cit. I, p. 154.

(3) Che ci fossero dei cambiatori non iscritti all'arte risulta dagli *Statuti dei cambiatori*, in GAUDENZI, *Statuti*, cit. I, p. 65.

(4) P. es. *Nullus de societate mercatorum cum eo qui fuerit bannitus pro societate mercadandie debeat habere facere cum eo...* GAUDENZI, *Statuti*, cit. I, p. 131.

(5) Il nome di arti minute per le società di artigiani in contrapposizione alla società del cambio e della mercanzia si trova nello statuto generale del 1248, in GAUDENZI, *Statuti*, cit. p. 521.

soci a proposito di botteghe e lavoranti, è affidata ai ministerali di ciascuna arte e chi deve aiutarli perchè possano adempiere alle loro funzioni è il podestà (1) insieme con gli anziani del popolo, e l'appello alla loro sentenza o è proibito, o devoluto al podestà: dal quale concessione di rappresaglie dipende ancora (2). Alla metà del Duecento l'unico accenno ad un tribunale per questioni commerciali è negli statuti: in tempo di fiera si doveva rendere giustizia *secundum consuetudinem fori*, e per questo dovevano venire eletti dal consiglio del comune quattro cittadini per quartiere, due giudici e due militi, con un notaio, senza alcun compenso da parte del comune, e in quel tempo nessun altro se non loro poteva render giustizia (3): ma alla fine del secolo anche questo tribunale particolare è caduto in dimenticanza, senza che sia ancora sorto il tribunale commerciale vero e proprio che troveremo più tardi.

* * *

Nel 1228 le associazioni popolari ottennero la partecipazione al governo con l'ammissione dei loro capi nel consiglio comunale e l'istituzione dell'anzianato (4). Avocarono allora a sè tutta la legislazione sulle compagnie di mestiere e sulle compagnie d'armi, riservandosi il diritto di introdurre negli statuti comunali disposizioni particolarmente importanti (5).

Negli statuti del comune del 1250-67 le disposizioni concernenti le arti sono perciò piuttosto scarse: nel 1211 era stato loro riconosciuto — non sappiamo in seguito a quali avvenimenti di

(1) FRATI, *Statuti*, II, 96.

(2) FRATI, *Statuti*, II, 382. Cfr. HESSEL, cit. p. 371, e G. DEL VECCHIO e E. CASSANOVA, *Le rappresaglie nei comuni italiani e specialmente a Firenze*, Bologna, 1853, p. 18 e p. 248. I consoli dei mercanti intervengono però nella conclusione dei trattati internazionali che si riferiscono alle rappresaglie fin dal tempo più antico (1203, SAVIOLI, II, 2, 353).

(3) FRATI, *Statuti*, III, 677, anno 1252.

(4) V. HESSEL, p. 333 segg.

(5) *Statuto generale del popolo*, in GAUDENZI, *Statuti*, II, p.

natura politico-economica — il diritto di associarsi (1): non molto dopo venivano enumerate quelle attività a cui era negato questo diritto (2) obbligando il podestà a mantenere e difendere le società delle armi, del cambio, della mercanzia, delle arti, dei giudici (3), aiutandone i capi ad esigere le condanne: ma la legislazione generale sulle arti è compresa negli statuti del popolo, e l'ammissione dei nuovi soci, la revisione periodica delle matricole, la definizione di questioni tra le varie arti viene affidata al consiglio dei ministerali, agli anziani e consoli, al capitano (4). Negli Statuti del 1288 però comincia ad introdursi una quantità notevole di disposizioni sulle arti e sugli artigiani, affermando la dipendenza e il dovere di obbedienza ai ministerali di tutti coloro che esercitano un mestiere anche se non sono iscritti alla società (5): questo introdursi negli statuti del comune di norme che erano più particolarmente proprie degli statuti del popolo indica che la separazione del Comune dal Popolo non è più così netta e che i due termini vanno avvicinandosi e fondendosi.

La parte che le compagnie del popolo ebbero nella vita politica è invece larghissima, e come già abbiamo accennato, questa vita politica influenzò fortemente la costituzione interna delle società e i loro rapporti reciproci.

È inutile ripetere ora tante notizie di dominio comune, sui motivi che determinano quest'evoluzione politica del popolo: basti ricordare che il comune bolognese era nato per opera dei mercanti e dell'aristocrazia cittadina, ma che lo sviluppo dell'industria e del commercio sempre crescente in questa città situata in posizione così favorevole, il miglioramento economico, sollevano dalla massa amorfa dei lavoratori sempre nuovi elementi che chiedono gli stessi diritti

(1) FRATI, *Statuti*, II, 200.

(2) FRATI, *Statuti*, II, 234. Lo statuto non è datato ma è certo molto antico, forse quanto l'altro del 1211.

(3) FRATI, *Statuti*, II, 96.

(4) *Statuto generale del popolo*, 1248 in GAUDENZI, *Statuti*, II, p. 513.

(5) *Statuti di Bologna* del 1288, lib. XII, 18, cfr. GAUDENZI, *Statuti*, cit. II, p. 473.

dei mercanti e dell'aristocrazia. Nel 1194 interprete delle loro aspirazioni fu il vescovo Gerardo Gisla (1), ma i tempi non erano ancor maturi. Il riconoscimento del diritto di associazione degli artigiani introdotto negli statuti comunali è conseguenza — secondo ogni verosimiglianza — di un contrasto tra le classi dominanti che volevano abolire le compagnie del popolo, e queste che si difendono e vincono. Nel 1219 l'opposizione delle classi dominanti è ancora così forte che i popolari ammessi per un momento nel consiglio ne vengono subito allontanati (2): ma in questi vari tentativi il popolo si è agguerrito, e tutte le compagnie si sono strette in un giuramento di aiuto e difesa reciproca. Il giorno dopo aver prestato questo giuramento (3) scendono sulla piazza e ottengono quanto era stato loro più volte concesso e ritolto con la complicità ed il consenso delle due arti maggiori, Cambio e Mercanzia, avevano già una certa autorità nella vita politica, e il cui appoggio molto giovò, e fu saldato da un particolare giuramento (4). I giudici non aderirono al movimento come i notai: erano entrambe associazioni curiali, ma l'elemento che costituiva la prima era molto più aristocratico che quello della seconda, incompatibile affatto con un regime popolare.

Tutti i cronisti fissano al 1228 il tumulto che portò il popolo al governo: non si conosce invece l'anno preciso in cui nasce l'anzianato. Gli anziani sono ricordati appena nel 1231, ritenuti responsabili della politica del comune come il podestà, i giudici del comune, i consoli della mercanzia e del cambio e i ministerali delle

(1) Cfr. G. FASOLI, *Sui vescovi bolognesi fino al sec. XII*, in A. e Mem. dep. St. pat., 1935, p. 19.

(2) HESSEL, cit., p. 329.

(3) I cronisti collocano concordemente il tumulto del 1228 al giorno di S. Cecilia del 1228: S. Cecilia si festeggia il 22 novembre: e il 21 novembre 1233 il popolo di Bologna rinnova il giuramento che unisce le società. È evidente che si rinnovava in quel giorno perchè in quel giorno scadeva il giuramento precedente, prestato a termine: e poichè questi giuramenti erano prestati per lo più per cinque anni, ci ritroviamo al 21 novembre 1228, il giorno prima del tumulto, frutto, evidentemente, di un'azione premeditata e organizzata.

(4) *Statuto generale*, p. 512.

compagnie delle armi e delle contrade (1): poi scompaiono e non si ritrovano che nel 1239, il che però non vuol dire che la magistratura sia stata abolita (2).

Questione importante da risolvere sarebbe quella dell'elezione degli anziani: lo statuto generale del 1248 dice espressamente che l'elezione degli anziani *fiat deinceps a societatibus* (3) chi la faceva dunque prima? Gli anziani erano i portavoce delle società: *facta... societatum portabo in consilium et extra coram potestate* (4): erano quasi i procuratori dei ministerali, che avevano un tempo esercitato personalmente le mansioni politiche ora affidate agli anziani (5). Forse i primi anziani erano stati eletti dal consiglio dei ministerali, sulla base dei quattro quartieri della città (6), e poi, nel progressivo caratterizzarsi dell'istituzione come rappresentanza politica immediata delle classi popolari il diritto di elezione passò alle società. Un processo inverso a quello che avvenne presso i mercanti e i cambiatori. Qui i consoli continuarono ad essere rappresentanti politici delle loro società, ma poichè essi non possono badare alle cose interne dell'arte e alla politica, vengono nominati dei procuratori che reggano l'arte come tale.

(1) Il primo documento che li nomina, pubblicato dal TIRABOSCHI in *Memorie storiche modenesi*, Modena, 1793, 775, è indubbiamente falso: si tratta di un decreto del comune di Bologna a favore di varie persone, tra cui i Montecuccoli, dall'archivio dei quali il documento proviene. Bastano alcune frasi per provarne la falsità: *Dominum Alliprandum Fabam de Brixia, potestatem comunis et populi Bononie, de consensu dominorum magnificorum antianorum... occasione presentis guerre quam domini potentes antiani et populus Bononie, ecc. Strenui legionarii bononienses, ecc.* Il primo documento autentico che li nomina è una lettera papale del 1231, all'Arch. Not. di Bologna, *Atti di Ser Rolando Castellazzi*, fol. 43, n. 99, f. 10 rv.

(2) SAVIOLI, II, 2, 591, 617.

(3) *Statuto generale del popolo*, in CAUDENZI, cit. II, p. 501.

(4) *Statuto generale*, cit. p. 501.

(5) SAVIOLI, II, 2, 479.

(6) Gli inquisitori degli anziani erano due per società e uno per quartiere, *Statuto generale* cit. p. 509. I vari tentativi di soppressione subiti dalle compagnie denotano come improbabili la concessione immediata di una vera rappresentanza politica diretta da parte delle classi dominanti: la rappresentanza popolare fu dapprima basata sulla vecchia divisione della città in quartieri.

Secondo il Sigonio ⁽¹⁾ *antiani vigintiquatuor ex tribubus singulis senis creati sunt*: ventiquattro anziani, sei per tribù, ossia per quartiere: ma il numero comprende probabilmente gli anziani di tutto l'anno e si riferisce a quel breve periodo in cui le compagnie delle armi dopo la reazione aristocratica del 1219 ⁽²⁾ non erano ancora riuscite a riprendere il loro posto accanto alle compagnie delle arti. Un nuovo tumulto le porta nella vita politica, e il numero degli anziani viene raddoppiato. Nel 1248 gli anziani sono infatti dodici e durano in carica tre mesi ⁽³⁾ rappresentando sei le arti, sei le armi; e dovevano essere eletti *coequando societates et quarteria*: ma così se nel giro di un anno ogni quartiere dava dodici anziani, e le società d'armi che erano ventiquattro ne avevano uno per ciascuna, le compagnie d'arti che erano diciotto ⁽⁴⁾ potevano essere *coequate* in un tempo alquanto minore — nove mesi — o maggiore — diciotto mesi. E poichè gli anziani hanno il doppio carattere di rappresentanti del popolo e di magistrati del comune, al momento di assumere la carica prestano due giuramenti, su due formule diverse, uno alla società, l'altro al comune ⁽⁵⁾.

È in questo periodo che le società delle arti si cristallizzano, e il loro processo di evoluzione si arresta: esse infatti diventano gli organi attraverso ai quali si estrinseca l'azione politica del popolo, e il loro numero viene fissato una volta per tutte. Le società delle armi diventano ventiquattro, per proporzionarle ai quattro quartieri ⁽⁶⁾, le compagnie delle arti, che avevano già i loro soci in tutti e quattro i quartieri ⁽⁷⁾ e perciò li rappresentavano già,

⁽¹⁾ SIGONIO, *Historia bononiensis*, Bologna, 1578, pp. 268-69.

⁽²⁾ Cfr. FASOLI, *Le compagnie*, cit., pp. 11-12.

⁽³⁾ *Statuto generale*, cit., p. 506.

⁽⁴⁾ Erano diciotto, perchè delle ventuna società che abbiamo elencate a p. 2 il cambio e la mercanzia avevano una rappresentanza speciale, e i bisilieri non erano ancora stati ammessi all'anzianato. (GAUDENZI, *Statuti delle soc.*, II, p. 533.)

⁽⁵⁾ *Statuto generale*, cit., p. 501, FRATI, *Statuti*, III, 207.

⁽⁶⁾ FASOLI, *Le compagnie*, cit. p. 12.

⁽⁷⁾ Le matricole sono divise spesso secondo i quartieri in cui abitano i soci e gli uffici della società erano distribuiti per quartieri.

restarono quante erano, perchè non vollero dividere con nessuno i loro diritti di partecipazione politica e lo Statuto generale — che è la somma delle conquiste popolari del ventennio 122-1248 — vieta espressamente la formazione di nuove Società. Tutte hanno uguali diritti, così che a Bologna manca quel contrasto tra arti maggiori e arti minori che è fondamentale nella storia fiorentina. Anche la posizione di privilegio del Cambio e della Mercanzia viene accettata pacificamente, quasi riconoscendo a queste due società il compito di rappresentare tutta la classe popolare, ultimo ricordo della singolare posizione dei consoli dei mercanti nella prima costituzione comunale.

La ragione prima della parità di diritti tra le compagnie d'arti sta nel fatto che gli anziani cominciarono con l'essere eletti — secondo la notizia del Sigonio — sulla base dei quartieri, e solo più tardi sulla base dei quartieri e delle società. D'altra parte se le compagnie d'arte non avevano tutte uguale importanza — non c'era paragone, p. es., tra i notai e i pellicciai, i centocinquanta falegnami rappresentavano interessi minori di quelli dei milleduecento fabbri, ecc. — mentre le società delle armi per natura loro — a parte il numero dei soci — erano tutte uguali: e questo principio di uguaglianza si trasferisce dalle società d'armi alle società d'arti. Ogni compagnia d'armi raccoglie i suoi membri da varie compagnie d'armi, tra le une e le altre c'è quasi un ricambio continuo, sono fatte dello stesso sangue e della stessa carne: ma il regime popolare è tutt'altra cosa da quell'istituzione democratica che fu il sogno dei popoli che non la conoscevano: esso è essenzialmente ancora un governo di classe, e abbastanza ristretto ⁽¹⁾.

Nel 1248 possiamo per la prima volta vedere il popolo nella sua costituzione politica: gli anziani, questi loro rappresentanti, sono strettamente vincolati all'autorità e alla volontà dei ministeriali, e dei loro consiglieri. Alla base di questi rapporti sta la riunione mensile dei ministeriali nel palazzo vescovile, sotto la presidenza

⁽¹⁾ Cfr. FASOLI, *Le compagnie*, cit. pp. 28-29.

degli anziani, che sottoponevano all'approvazione le proposte da fare in consiglio, chiedevano il permesso di accettare gli incarichi loro offerti, e perfino di discutere con il podestà i vari argomenti (1). Gli anziani avevano però un loro proprio consiglio, formato da un sapiente per ogni società, ma le deliberazioni che insieme prendevano dovevano essere approvate dai ministerali (2): da questo consiglio privato degli anziani nascerà poi il consiglio del popolo, che troviamo nel 1256.

Accanto agli anziani delle compagnie del popolo sono i consoli dei mercanti e del cambio: essi non partecipano alle riunioni mensili dei ministerali, e la loro posizione è di privilegio, perchè i dodici anziani non possono mai avere la prevalenza nelle votazioni sugli otto consoli, essendo richiesta la maggioranza dei due terzi.

Dall'anzianato sono esclusi già nel 1248 tutti i magnati, e tutti coloro che sono legati da patti di amicizia a un magnate: l'ammissione di nuovi soci doveva essere approvata dai ministerali di tutte le società nelle proporzioni di dieci a uno e le multe e le condanne pronunciate dai ministerali di una società dovevano essere approvate da quelli di tutte le altre (3).

In questo momento il popolo come partito politico è perfettamente costituito e ha in sè le linee del suo svolgimento futuro: una delle conquiste più importanti è la partecipazione alla composizione degli statuti comunali che dà la possibilità di cambiare a poco a poco la costituzione e di allontanare la vecchia aristocrazia dalle cariche più importanti, facendole dipendere dall'iscrizione ad una società del popolo. Le società sono strettamente collegate le uno con le altre, con i giuramenti scambievoli delle società, del cambio e della mercanzia, con la sorveglianza strettissima da parte dei ministerali delle nuove iscrizioni e dell'attività politica degli anziani: ma questi finiscono con il prendere il so-

(1) *Statuto generale*, cit. p. 508.

(2) *Statuto generale*, cit. p. 510.

(3) *Statuto generale*, cit. p. 512.

pravvento non solo sui ministerali, ma anche sul podestà, e diventano arbitri della cosa pubblica.

Nel 1256 (1) gli anziani diventano diciassette, e durano in carica due mesi rappresentando otto le società d'arti, otto le società d'armi, uno la società dei beccai, che ha attenuato questo privilegio (2). Di assemblee di ministerali che guidino l'attività degli anziani non si parla più, ma accanto agli anziani e ai consoli del cambio e della mercanzia sono dei consiglieri, due per ciascuna società del popolo, venticinque ciascuna, per il cambio e la mercanzia, e insieme costituiscono il *consilium parvum populi* (3). Quando vi si aggiungono i ministerali con i loro consiglieri si ha il *consilium magnum populi*, o semplicemente il *consilium populi* (4). Il numero dei consiglieri dei ministerali variava, in ciascuna società, ma si avverte la tendenza a parificarne il numero in tutte, precisamente in rapporto e in conseguenza di questo loro intervento nel consiglio del popolo (5). Quando poi ogni società inviò oltre agli anziani, ai ministerali e ai loro rispettivi consiglieri anche quattro altri sapienti, si ebbe il *consilium et massa populi*. Talvolta però per le deliberazioni di particolare importanza gli anziani congregavano l'*universus populus*, cioè tutti gli iscritti alle società: ma quando questi crebbero di numero tanto da non poter essere tutti riuniti in un luogo solo, si introdusse il sistema delle *cedule* o *cartiselle*, che contenevano le proposte e venivano trasmesse alle società. Queste riunite sotto la presidenza dei loro ministerali le discutevano e le votavano, ciascuna per sè. Qualche volta la società stessa si faceva promotrice di una proposta, e la

(1) Vedi per gli avvenimenti di quest'anno HESSEL, cit. p. 337.

(2) Cfr. FRATI, *Statuti di Bologna*, III, 384.

(3) FRATI, *Statuti di Bologna*, I, 482.

(4) FRATI, *Statuti*, cit. III, 445.

(5) P. es. i ferratori del 1248 avevano otto consiglieri, i callegari del 1256 dodici, i fabbri del 1252 ventiquattro, i drappieri del 1256 venti, ecc. Ma nel consiglio non optavano mandarne che due per ciascuna (FRATI, *Statuti*, III, 392).

trasmetteva agli anziani che la facevano poi passare alle altre società⁽¹⁾.

Le decisioni di questi vari consigli del popolo, dell'*universus populus*, non avevano però valore se non erano confermate dal consiglio generale e speciale del comune⁽²⁾: va da sè che questa conferma alla fine non doveva essere più che una formalità.

Non abbiamo notizie delle varie fasi che attraversò il popolo in quell'agitato periodo che va dal 1256 al 1288, e segnò la fine dell'espansione bolognese. Ben poco sappiamo dei rapporti del capitano con le organizzazioni popolari, ignoriamo quale fosse il compito di quei XLIX che troviamo ricordati ad un certo momento⁽³⁾. Dai documenti vediamo però che gli anziani sono sempre diciassette, otto i consoli del cambio e della mercanzia: si radunano sotto la presidenza del capitano, e hanno già nel 1271 tutta l'autorità che le leggi più tarde loro riconoscono. Il consiglio del popolo è diventato intanto il primo e più importante consiglio del comune a scapito del consiglio generale e speciale, che finiscono per trasformarsi nel consiglio dei duemila e degli ottocento; si sviluppa quella legislazione antimagnatizia che tanti indizi preannunciavano, e all'autorità dei mercanti e dei cambiatori sembra sostituirsi quella dei notai, mentre le associazioni popolari si chiudono a chi non è uomo di popolo, per nascita e per professione⁽⁴⁾.

Bologna come tutte le città italiane era dilaniata dalle lotte di partito: per un certo periodo il popolo assolse il compito di elemento pacificatore, poi si avvicinò al partito guelfo⁽⁵⁾ e conse-

(1) FRATI, *Statuti*, cit. III, 446, 474. Il primo accenno alle *cartiselle* è negli statuti dei Frati Gaudenti, del 1265: FRATI, *Statuti*, cit. III, 613.

(2) FRATI, *Statuti* cit., III, 497, 499.

(3) FRATI, *Statuti*, cit., III, 613.

(4) Cfr. G. FASOLI, *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*, Rivista di Storia del diritto Ital., VI, 3 p. 360 e nota. Per la presenza di nobili nelle compagnie delle armi cfr. FASOLI, *Le compagnie*, cit. pp. 22-23. Essi entrarono anche nelle compagnie delle arti quando questi diventarono un mezzo per ottenere cariche e uffici, e conservare la direzione della vita politica.

(5) HESSEL, cit. p. 503. Per le ragioni che possono aver spinto il popolo verso il guelfismo, v. G. FASOLI, *La legislazione*, cit. VI, 3, pp. 354-55.

guenza di quest'adesione fu la cacciata del partito ghibellino e il definitivo predominio del popolo nel governo. Si sviluppa un'organizzazione speciale di due rappresentanti di ogni società d'arti e d'armi, presieduti dai ministerali di una società d'armi e di una d'arti che sorvegliano l'osservanza e curano l'esecuzione degli ordinamenti del popolo, e denunciano le violazioni e le omissioni al capitano e agli anziani, che sono effettivamente a capo del governo, ma sui quali essi esercitano una stretta e pedante sorveglianza⁽¹⁾.

Dal 1282 gli anziani hanno il diritto di convocare il consiglio anche contro la volontà del capitano e del podestà⁽²⁾: fin dal 1271 almeno hanno il compito di elaborare le proposte da presentare ai consigli, e di provvedere al modo di mandare ad esecuzione quelle già approvate: sono essi che scelgono gli elettori del capitano e del podestà, e hanno così in mano la direzione della politica comunale⁽³⁾.

Altrettanta autorità ha il consiglio del popolo: le sue deliberazioni che nel 1267-69 avevano bisogno di essere approvate dal consiglio generale e speciale, ora hanno immediata esecuzione. Il consiglio degli ottocento in cui di diritto siedono tutti i dottori dello studio e tutti i cavalieri, ha competenza su tutti gli argomenti ma non può annullare nessuna delle deliberazioni del consiglio del popolo, con il quale si riuniva: *consilium octingentorum et populi*⁽⁴⁾.

Al consiglio dei Duemila, sostituito quando e come non sappiamo al consiglio generale, non è rimasto che il compito di eleggere gli ufficiali ordinari e straordinari⁽⁵⁾.

(1) Essendo gli Statuti del 1288 ancora in corso di stampa, (cfr. n. 1213) cito quest'articolo nella vecchia edizione che il GAUDENZI fece del lib. V nei suoi *Ordinamenti sacri e sacratissimi*, Mon. dep. St. pat. prov. di Romagna, Bologna 1888; p. 36. Vedi a proposito di quest'edizione, FASOLI, *La legislazione*, cit. p. 360.

(2) *Statuti di Bologna del 1288*, mss. lib. V, cfr. O. S. SS. p. 57.

(3) *Statuti di Bologna del 1288*, mss. lib. V, cfr. O. S. SS. p. 115.

(4) *Statuti di Bologna del 1288*, mss. lib. V, cfr. O. S. SS. p. 39.

(5) *Statuti di Bologna del 1288*, mss. lib. II, 1.

Abbiamo perso di vista le compagnie delle arti quali organizzazioni di lavoratori, ma in realtà esse stesse sembrano aver dimenticato questa loro funzione. Non le vediamo agire che come organizzazioni politiche, mentre nel loro interno nessuna novità sensibile si introduce. I loro statuti si ampliano, si arricchiscono di particolari di procedura e di formalità, ma niente della loro costituzione interna cambia o si perfeziona, in confronto a quello che era stato raggiunto alla metà del duecento.

Notevoli cambiamenti arrecherà invece, come vedremo, il nuovo secolo, che segna un periodo tutto diverso per le compagnie d'arti e per il commercio bolognese.

GINA FASOLI

(Continua)



Lo studente goriziano Guido Morpurgo fondatore della "Giovanni Prati"

NELL'VIII CENTENARIO DELL'ATENEO BOLOGNESE

Quando conobbi Guido Morpurgo erano trascorsi appena quattro mesi dacchè, candidato alla licenza liceale, avevo dovuto svolgere per la prova d'esame scritto di lettere italiane il tema tolto da un noto frammento del Foscolo, che incomincia con le parole: « O Italiani, io vi esorto alle istorie » (1). Quante volte, ripensando a Guido Morpurgo, mi ritornò alla memoria una delle ragioni dell'esortazione foscoliana: l'esistenza di « anime degne di essere liberate dall'oblivione »! Eppure quarantasette anni son trascorsi prima che con la memoria di lui, sempre religiosamente serbata, sentissi accoppiato l'assillo di un dovere ormai non più differibile: quello di porlo in più chiara luce di quanto non siasi fatto fin qui per troppo scarse, frammentarie ed inesatte notizie. Chè se non po-

(1) Ugo Foscolo. *Dell'origine e dell'ufficio della letteratura. Orazione inaugurale degli studi nell'Università di Pavia*. Opere edite e postume. Vol. 2°. Firenze, Le Monnier, 1850, p. 37.

trò evitare qualche pur minimo accenno che personalmente mi riguardi, sarà solo per mostrare come la sorte abbia voluto me, al pari di altri, testimone più assai che collaboratore, mentre da alcuna delle notizie finora apparse, e che amore di verità mi obbliga a confutare e correggere, potrebbe sembrare il contrario.

Nello sciogliere l'antico voto credo di far cosa non del tutto inutile per una miglior conoscenza d'una interessante pagina dell'irredentismo italiano, considerata nei suoi rapporti con le origini della « Dante Alighieri » ed inquadrata — quasi in degna cornice — nella inobliabile celebrazione dell'ottavo Centenario dell'Ateneo bolognese.

Nacque Guido a Gorizia il 9 giugno 1868 da Giuseppe Morpurgo e da Lina Dörffles, ed ebbe due fratelli e due sorelle. Dai genitori ereditò dolcezza e generosità d'animo, rettitudine, volontà tenace, profondo sentimento religioso, alieno da intolleranze. Ma soprattutto d'amor patrio si alimentarono nell'ambiente domestico la sua puerizia e la sua adolescenza, le quali ne attinsero inoltre qualche manifesta tendenza estetica. Il padre, negoziante di manifatture, dotato di fervida intelligenza, pittore, ottimo suonatore di flauto, amava alternare fra la pittura e la musica le ore di riposo concessegli dagli affari, allietando come meglio poteva sè e la famiglia. Anche questo appassionato amore della musica divenne carne della carne di Guido, e più tardi gli fu una delle poche cagioni di gioia. Nel ginnasio tedesco di Gorizia ricevette un buon corredo di studi, privatamente integrato da quello delle lettere italiane, che gli permise di produrre notevoli saggi di poesia, rimasti distrutti dall'infuriare della guerra, quando la casa, abbandonata nelle mani del nemico, fu sconvolta dalle granate. Alla sua licenza dal ginnasio si presentò il problema del luogo da scegliere per gli studi di medicina cui si sentiva attratto. Avrebbe potuto il padre, forse con non disprezzabile vantaggio economico e senza troppo allontanarlo dalla famiglia, mandarlo a Graz od a Vienna. Ma prevalse, con giubilo del figlio, il sentimento patriottico; e Guido partì per Bologna, dove giunse il 17